



ATTO DI AUTORIZZAZIONE

SETTORE RETI TECNOLOGICHE, STRADE, ACQUE E ARREDO URBANO

DIRIGENTE Ing. Pierantonio Lorini

N.R. 78 del 13/03/2019
(Reg. AURET)

PG 14500 del 13/03/2019 - COMCOMO

**OGGETTO: LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO E SOSTITUZIONE SOSTEGNI
PERICOLANTI E RELATIVI CORPI ILLUMINANTI DI ALCUNI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – CIG 7681346F3B CUP
J17H18001880004**



ATTO DI AUTORIZZAZIONE

SETTORE : RETI, STRADE, ACQUE E ARREDO URBANO

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO E SOSTITUZIONE SOSTEGNI PERICOLANTI E RELATIVI CORPI ILLUMINANTI DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – CIG 7681346F3B CUP J17H18001880004

IMPRESA APPALTATRICE: ENEL SOLE SRL con sede in Roma Viale di Tor di Quinto n. 45/47 P.IVA 05999811002

CIG: 7681346F3B - CUP: J17H18001880004

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: Determinazione Dirigenziale n. 195 Registro Settore n. 2612 Registro Generale in data 10/12/2018

CONTRATTO: Lettera Tenente Luogo di contratto del 12/03/2019 trasmessa a mezzo SINTEL con ID 108457373, che riveste valenza contrattuale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione dell'appalto, n. 195 Registro Settore n. 2612 Registro Generale in data 10/12/2018, esecutiva, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto, per un importo contrattuale di € **39.900,00**, di cui € **1.236,90**= per oneri generici della sicurezza,= oltre IVA al 22%;

Dato atto che:

- la facoltà di subappaltare una quota di lavori, nella misura massima del 30% del totale, è prevista all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e all'art. 9 del Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale;
- il subappaltatore non ha partecipato alla procedura di gara ed ha prodotto la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

Atteso che l'impresa appaltatrice **ENEL SOLE SRL** con nota pervenuta a mezzo comunicazioni di procedura di Sintel id 107651630 ricevuta in data 21/02/2019, in relazione all'appalto di cui trattasi - ha chiesto di poter subappaltare le seguenti attività:

- · Sostituzione apparecchi di illuminazione,
- · Sostituzione e posa di bracci e sostegni metallici,
- · Sostituzione e posa cavi elettrici,
- · Rifacimento linee dorsali (aeree e interrate) e derivazioni,
- · Fornitura e posa cavi elettrici,
- · Scavi e ripristini pavimentazioni,
- · Trasporto a discarica e smaltimento materiali da risulta

alla ditta "**IMEB srl**" (P.IVA: 02890420165), con sede in Fiorano al Serio (BG), per un importo complessivo di € **11.872,77.=**;

Dato atto che il subappaltante ha depositato unitamente all'istanza di subappalto, il relativo contratto stipulato con l'impresa ditta "**IMEB srl**" subappaltatore; contratto sottoposto a condizione sospensiva, in relazione all'effettivo rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte del Comune di Como, e dato atto della sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 per la legittimità del ricorso al subappalto e della insussistenza, a carico dei subappaltatori, di nessuna delle cause di esclusione dall'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Il RUP, espletate le verifiche sulla documentazione prodotta dall'Appaltatore, ha confermato che nulla osta all'Autorizzazione del subappalto richiesto.

Verificato, inoltre, il rispetto del limite del 30% (trenta) della quota dei lavori subappaltabile di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto di:

- accogliere la proposta del RUP in quanto sussistono le condizioni previste dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni per autorizzare il subappalto, dando atto che devono essere ancora espletate le necessarie verifiche sui requisiti di moralità della Ditta subappaltatrice;

- autorizzare il subappalto in oggetto nelle more delle verifiche di cui al precedente punto, dando atto che, ai sensi dell'art.75 del DPR 445/00, qualora, a seguito di tali verifiche, dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese la Ditta appaltatrice decadrà da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento, fermo restando che nei confronti della Ditta subappaltatrice che ha reso dichiarazioni mendaci si procederà con le dovute segnalazioni alle competenti Autorità;

Visti gli artt. 16 e 17 del d.lgs. 30/3/2001, n. 165;

Visto l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

TUTTO CIO' PREMESSO

A U T O R I Z Z A
ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs 50/2016

L'Impresa **ENEL SOLE SRL** con sede in Roma Viale di Tor di Quinto n. 45/47 P.I. 05999811002 affidataria dell'appalto relativo ai "LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO E SOSTITUZIONE SOSTEGNI PERICOLANTI E RELATIVI CORPI ILLUMINANTI DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA" ad affidare in subappalto all'Impresa **IMEB srl** di Fiorano al Serio (BG) – Via P. Bombardieri 27 P.I. 02890420165 in possesso della necessaria idoneità tecnico organizzativa e morale specificata in premessa avendo presentato la documentazione prevista dalla normativa vigente, l'esecuzione delle attività sopra elencate, per un importo massimo di € **11.827,77=**, comprensivo del costo della sicurezza e della manodopera.

Quanto sopra con obbligo del rispetto, per tutta la durata dell'appalto, degli obblighi e prescrizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 16/04/2016.

IL DIRETTORE DI SETTORE
Ing. Pierantonio Lorini

SPETT.LE

COMUNE DI COMO (CO)

**OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO
Ai sensi dell'art. 105, Comma 3, del D.Lgs. 50/16**

Con riferimento all'Offerta presentata tramite Piattaforma Sintel Arca di Regione Lombardia, inerente LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO E SOSTITUZIONE SOSTEGNI PERICOLANTI E RELATIVI CORPI ILLUMINANTI DI ALCUNI IMPIANTI DI I.P.

CIG 7681346F3B -- CUP J17H18001880004

l' Appaltatore ENEL SOLE S.R.L. CHIEDE di poter subappaltare i lavori all'impresa:

Ragione Sociale: **IMEB S.r.l.**
Indirizzo: Via Pietro Bombardieri, 27 - 24020 FIORANO AL SERIO (BG)
Codice Fiscale e P.IVA 02890420165
Iscrizione alla C.C.I.A.A. di BERGAMO - REA n. BG-331534

le seguenti attività:

- Sostituzione apparecchi di illuminazione,
- Sostituzione e posa di bracci e sostegni metallici,
- Sostituzione e posa cavi elettrici,
- Rifacimento linee dorsali (aeree e interrate) e derivazioni,
- Fornitura e posa cavi elettrici,
- Scavi e ripristini pavimentazioni,
- Trasporto a discarica e smaltimento materiali da risulta

Importo presunto: EURO **11.872,77** (Undicimilaottocentottantadue/77)

Periodo presunto inizio lavori: 1/03/2019

Periodo presunto ultimazione lavori: 30/06/2019

. / .



. / .

Si allega la documentazione di seguito :

- Contratto Subappalto
- Dichiarazione Enel Sole
- Dichiarazione Art. 80 del D.Lgs. 50/2016
- Dichiarazione C.C.I.A.A. con dichiarazione Antimafia
- Dichiarazione Idoneità Tecnico Professionale
- Dichiarazione Qualifiche subappaltatore
- Dichiarazione Tracciabilità Flussi finanziari
- Dichiarazione Familiari conviventi
- Dichiarazione Composizione Societaria
- Copia DURC in corso di validità
- Copia Certificato SOA
- Copia Certificato ISO
- POS e DVR

In attesa di Vs. cortese riscontro, si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

Giuseppe Gugliuzza
Un Procuratore

IL PRESENTE DOCUMENTO È SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 82/2005. LA RIPRODUZIONE DELLO STESSO SU SUPPORTO ANALOGICO È EFFETTUATA DA ENEL SERVIZI E COSTITUISCE UNA COPIA INTEGRA E FEDELE DELL'ORIGINALE INFORMATICO, DISPONIBILE A RICHIESTA PRESSO L'UNITÀ EMITTENTE.

Spett.le

COMUNE DI COMO (CO)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' E DI CERTIFICAZIONE
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto Giuseppe Gugliuzza, nato a Palermo (PA) il 19/12/68, in qualità di Procuratore dell'Impresa Enel Sole S.r.l., società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., P. IVA 05999811002, C.F. 02322600541, iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma n. iscrizione 02322600541, con sede legale in Roma, Viale di Tor di Quinto 45/47,

domiciliato per la carica presso la sede sociale,

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e uso degli stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 DPR. 28.10.2000, n. 445

DICHIARA

- l'insussistenza di forme di controllo o collegamento ai sensi dell'**art. 2359 c.c.** con l'impresa subappaltatrice **IMEB S.r.l.** con sede legale a FIORANO AL SERIO (BG) in Via Pietro Bombardieri, 27 ;
- l'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;

Giuseppe Gugliuzza
Un Procuratore


IL PRESENTE DOCUMENTO È SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 82/2005. LA RIPRODUZIONE DELLO STESSO SU SUPPORTO ANALOGICO È EFFETTUATA DA ENEL SERVIZI E COSTITUISCE UNA COPIA INTEGRA E FEDELE DELL'ORIGINALE INFORMATICO, DISPONIBILE A RICHIESTA PRESSO L'UNITÀ EMITTENTE.



Cognome... **GUGLIUZZA**
 Nome... **GIUSEPPE**
 nato il **19.12.1968**
 (atto n. **04045** 1 S. A)
 a... **PALERMO** (.....)
 Cittadinanza... **ITALIANA**
PALERMO
 Residenza.....
 Via... **BELGIO N.8**
 Stato civile.....
 Professione... **IMPIEGATO**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... **1,78**
 Capelli... **BIONDI**
 Occhi... **CELESTI**
 Segni particolari... *********




Firma del titolare *Giuseppe Gugliuzza*
PALERMO il **1.10.2013**

Impronta del dito indice sinistro

SINDACO
Coll. Prof. Amaro
Vito Addalini

AU 3759048



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
 PALERMO

CARTA D'IDENTITA'
 N° **AU 3759048**

DI
GUGLIUZZA
GIUSEPPE

TRASMISSIONE TRAMITE PFC



Enel-SOL-01/02/2019-0003948

Spett.le Impresa
IMEB S.r.l.

P.I.: 02890420165

CONTRATTO N. 3200001798

Oggetto: **Contratto di Subappalto** tra Enel Sole S.r.l. ed IMEB S.r.l.
Comune COMO (CO) – LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO E SOSTITUZIONE SOSTEGNI CON RELATIVI CORPI ILLUMINANTI DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE - CIG 7681346F3B CUP J17H18001880004

Premesso che:

- Enel Sole Srl, da adesso in poi anche Appaltatore, con sede e domicilio fiscale in Viale Tor di Quinto, 47 - 00191 ROMA C.F. n. 02322600541 - partita IVA n. 05999811002, ha presentato Offerta tramite piattaforma SINTEL Arca Regione Lombardia per i lavori urgenti di rifacimento e sostituzione sostegni pericolanti e relativi corpi illuminanti;
- che è volontà dell'Appaltatore affidare in subappalto al Subappaltatore IMEB S.r.l.. con sede legale in Via Pietro Bombardieri, 27 – 24020 FIORANO AL SERIO (BG) - Partita IVA 02890420165, le attività di rifacimento e sostituzione dei sostegni pericolanti e relativi corpi illuminanti, quali attività ricomprese tra le attività subappaltabili previste dall'art. 9 (Subappalto) del Capitolato Speciale;
- che l'Appaltatore intende affidare in subappalto il servizio sopra richiamato al Subappaltatore, a sua volta in possesso di adeguata affidabilità tecnico – economica;
- che il Subappaltatore conseguentemente dichiara di disporre dei requisiti necessari per l'esecuzione a regola d'arte delle attività innanzi elencate;
- che l'Appaltatore ha precedentemente dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare parte delle attività oggetto dei lavori necessari;
- l'Appaltatore si impegna a depositare il presente contratto di subappalto presso il Comune, così come previsto dalla vigente normativa in materia e come previsto nella Piattaforma SINTEL;
- l'Appaltatore si impegna, inoltre, a depositare, unitamente al presente contratto di subappalto, le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/16 in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Tutto quanto premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, si disciplina quanto segue.

Id : 25602063



I. OGGETTO E CORRISPETTIVO

L'Appaltatore affida al Subappaltatore, che accetta di eseguire con proprio personale e con mezzi propri, l'esecuzione delle attività dei lavori urgenti di rifacimento e sostituzione sostegni pericolanti e relativi corpi illuminanti di alcuni Impianti di Proprietà Sole presso il territorio dell'Amministrazione del Comune di **COMO (CO)**.

Con il presente contratto di subappalto le parti convengono che le prestazioni saranno prestate dal Subappaltatore in piena autonomia, essendo le Parti imprenditori indipendenti non legati tra loro da vincoli di controllo o collegamento.

L'importo del presente contratto è di **€ 11.872,77** così ripartito:

1. € 8.331,38 (Ottomilatrecentotrentuno/38) per le attività ricomprese nella parte aperta, compensate a misura
2. € 2.304,49 (Duemilatrecentoquattro/49) per la Parte "Materiali", compensate a misura
3. € 1.236,90 (milleduecentotrentasei/90) per costi della sicurezza da interferenza, compensate a misura

Si precisa che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% di ribasso di cui all'art.105 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n° 633/1972, art. 4, si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono assoggettate all'Imposta sul Valore Aggiunto nell'esercizio d'impresa.

Le attività sono elencate dettagliatamente nel "computo metrico estimativo" e nel Capitolato Speciale Cessionario.

L'esecuzione di tutte le attività dovranno avvenire in conformità agli Elaborati progettuali presentati in Sede di Offerta.

La parte materiali riguarda la fornitura dei materiali di cui alla parte terza dell'Elenco Compensi che, se specificatamente richiesta da Enel Sole al Subappaltatore, saranno remunerati moltiplicando i relativi compensi unitari per il valore punto indicato al successivo punto V.1.

II. DURATA

Il presente Contratto ha una durata pari a **mesi 4** decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione da parte del comune di **COMO (CO)**

Il Contratto esaurisce la propria efficacia:

- al raggiungimento dell'importo contrattuale sopra indicato anche se tale raggiungimento avverrà prima della scadenza della durata sopra indicata;
- alla scadenza del termine della durata sopra indicato, anche se, a tale data, non sarà stato raggiunto l'importo contrattuale sopra indicato.
- venga meno, per qualsiasi ragione, il contratto tra Enel Sole e il Comune.

III. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO CONTRATTUALI

Il Subappaltatore si impegna ad eseguire opere, lavori e interventi alle condizioni, norme, prescrizioni e patti tutti contenuti nel presente contratto e, subordinatamente, negli altri documenti di seguito elencati che, unitamente al presente contratto, formano tutti, in modo unitario ed inscindibile anche se non espressamente allegati poiché conosciuti dal Subappaltatore, il contratto di subappalto:

- 1 Contratto tra Enel Sole S.r.l. e Contratto stipulato conseguente ad accettazione in Ambiente SINTEL.
- 2 Condizioni Particolari Italy Procurement Sole Procurement Rev 03 – Mag. 2018 nel seguito “Condizioni Particolari” (Sezione II – Lavori)
- 3 Capitolato tecnico Unificato - Cod. doc. STN 02;
- 4 Guida alla realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica – Cod. Doc. STN 04
- 5 Documento di Valutazione dei rischi da interferenza “DUVRI”
- 6 Modulistica per la gestione dell'Appalto Cod. Doc. STN 03;
- 7 Modalità gestionali per Enel Sole – Cod. Doc. IO 13;
- 8 Elenco Compensi – Cod. Doc. STN 08
- 9 Elenco compensi Addendum “Parte S Sicurezza” – Cod. Doc. STN 10;
- 10 Tabelle di Unificazione dei materiali di fornitura Impresa – Cod. Doc STM 01
- 11 Computo metrico estimativo predisposto sulla base dei lavori richiesti;
- 12 Disposizioni per l’esecuzione dei controlli delle opere affidate alle imprese appaltatrici e dei collaudi – Cod. Doc. IO 17;
- 13 Digital Work Force STN 12 (Manuale imprese Sales Force)
- 14 Assicurazione
- 15 Condizioni Generali. Le Condizioni Generali sono da intendersi come un unico documento composto dalla presente Parte Generale e dall’Annex VII ITALIA. In caso di discordanza tra la Parte Generale e dall’Annex VII - ITALIA prevale quest’ultimo
- 16 Annex IIV Italia – Sesta Edizione ed Aggiornamento del 1/02/2018

Il Subappaltatore dichiara espressamente che in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro è a conoscenza delle norme contenute nel decreto legislativo D.lgs. del 09/04/2008 n° 81 e delle relative corrispondenze con le normative/disposizione abrogate dal decreto stesso.

Ogni onere tributario e fiscale presente e futuro, di qualsiasi natura, derivante dal presente Contratto è a carico del Subappaltatore e fermo restando che gli oneri di registrazione in caso d’uso sono a carico della parte richiedente

Il Subappaltatore dichiara espressamente di aver ricevuto da Enel Sole tutti i documenti sopra elencati e indicati come documenti contrattuali di cui ai punti da **1** a **16** e dichiara di averne controllato il contenuto e di conoscerli ed accettarli senza alcuna riserva a tutti gli effetti.

IV. NORME GENERALI

IV.1 Incedibilità del contratto

Il Subappaltatore pena nullità, non può cedere il contratto, per nessuna ragione, né in caso di trasferimento o locazione di azienda, né fusione o incorporazione.

Inoltre è fatto espresso divieto cedere a terzi, totalmente o parzialmente il contratto di subappalto, fatto salvo il diritto di Enel Sole al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

IV.2 Divieto di Subappalto per il Subappaltatore

Il Subappaltatore non può a sua volta subappaltare alcuna delle attività oggetto del presente Contratto.

IV. 3 Autorizzazioni e concessioni

Le Autorizzazioni per l'effettiva esecuzione di opere, lavori e interventi sono a cura del Appaltatore.

Eventuali permessi dell'Ente proprietario della strada, nonché eventuali provvedimenti rilasciati dalle competenti Autorità, di divieto di sosta e/o limitazione al traffico veicolare devono essere richiesti dal Subappaltatore e devono essere trasmessi in copia all'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori.

L'ottenimento dei permessi (richiesta, ritiro, pagamento del relativo onere che sarà rimborsato dal Enel Sole) per l'occupazione temporanea del suolo e/o delle aree pubbliche è a cura del Subappaltatore e spese di Enel Sole; il Subappaltatore è tenuto ad ottimizzare la propria organizzazione esecutiva dei lavori al fine di ridurre i tempi di occupazione del suolo e/o aree pubbliche.

Eventuali maggiori importi relativi all'occupazione temporanea del suolo e/o delle aree pubbliche e di ogni altro onere, derivante da occupazioni superiori a quelle consentite nel permesso di occupazione temporanea del suolo e/o delle aree pubbliche o dal protrarsi dell'occupazione stessa oltre il tempo previsto nel permesso di occupazione temporanea del suolo e/o delle aree pubbliche, sono addebitati al Subappaltatore, qualora la maggiore occupazione o il maggior tempo di occupazione siano dovuti a cause non giustificate da motivi approvati per iscritto da Enel Sole.

Il rimborso dell'importo pagato dal Subappaltatore è effettuato dal Enel Sole dietro presentazione, all'Unità che gestisce il contratto, della fattura/quietanza rilasciata dalla Amministrazione concedente.

IV.4 Osservanza di leggi, regolamenti e norme

Il Subappaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative ed osservare tutti i regolamenti, le norme, le eventuali prescrizioni di Enel Sole in materia di progettazione ed esecuzione di opere, lavori ed interventi, di accettazione delle opere, dei lavori e dei materiali, dei contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quant'altro possa interessare l'appalto.

IV.5 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Subappaltatore e l'Appaltatore assumono tutti gli obblighi di cui all'art.3, legge 13 agosto 2010, n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Subappaltatore e l'Appaltatore devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture relativi al presente Contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto art.3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tali strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione finanziaria relativa al Contratto, il/i codice/i identificativo/i di gara (CIG), attribuito/i dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al contratto di Appalto di cui in premessa e che l'Appaltatore comunicherà al Subappaltatore nei tempi di legge previsti.

Il Subappaltatore e, per suo tramite, gli eventuali subcontraenti sono tenuti a comunicare ad Enel Sole gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra entro sette giorni di calendario dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relativamente al Contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni modifica riguardo agli stessi.

Il Subappaltatore, o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente Enel Sole e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo ove ha sede Enel Sole stessa.

Il Subappaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti analoga clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al suddetto art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136. Il Subappaltatore si obbliga, inoltre, a risolvere di diritto, ai sensi e

per gli effetti dell'art.1456 cod. civ., immediatamente il contratto con i propri subcontraenti qualora questi violino i suddetti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso in cui le transazioni relative al Contratto vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa o nel caso di violazione di uno solo degli obblighi previsti dall'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 o dal presente articolo, il Contratto si intenderà risolto di diritto immediatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. e per quanto indicato al paragrafo VI.1 "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DEL SUBAPPALTATORE" del presente Contratto.

L'art. 11, legge 16 gennaio 2003, n. 3 prevede i casi in cui è obbligatorio il rilascio del Codice Unico di Progetto (CUP), che Enel Sole comunicherà al Subappaltatore il quale dovrà riportarlo su ciascuna relativa transazione.

IV.6 Responsabilità del Subappaltatore

Il Subappaltatore usa ogni diligenza e adotta tutte le misure necessarie affinché durante l'esecuzione di opere, lavori ed interventi ad esso affidati, siano evitati danni di qualsiasi genere a persone e cose e affinché le opere subappaltate, gli impianti di cantiere, le opere provvisorie, i materiali e le apparecchiature non subiscano né arrechino danno.

In caso di danni a Terzi arrecati dal Subappaltatore, Enel Sole provvede al risarcimento in luogo del Subappaltatore con diritto di rivalsa nei suoi confronti per le somme erogate

Il Subappaltatore è tenuto a trasmettere ad Enel Sole, prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni, la documentazione attestante l'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove necessario, assicurativi e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché dichiarazione in merito ai Contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai Contratti.

Il Subappaltatore, è tenuto, ad adempiere a quanto prescritto nell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; **ed a trasmettere ad Enel Sole entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di ciascun versamento**, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, effettuati dai Datori di Lavoro responsabili, anche relativamente al personale acquisito tramite Contratto di Somministrazione di Lavoro o acquisito con altri strumenti, modalità e condizioni previsti dalla legislazione in vigore.

Il Subappaltatore è tenuto a trasmettere ad Enel Sole, prima dell'inizio dei lavori e successivamente in occasione degli eventuali aggiornamenti del personale preposto la fotocopia dei certificati PES rilasciati dal datore di lavoro con autocertificazione per attribuzione condizione PES (ai sensi della Norma CEI EN 50110-1 e CEI 11-48 e CEI 11-27) rilasciata secondo le modalità previste dal DPR 445/2000.

IV.7 Dovere di riservatezza

Tutti gli elementi che Enel Sole metterà a disposizione del Subappaltatore per l'esecuzione del presente Contratto, nonché i documenti, le informazioni, le conoscenze, comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell'ambito del Contratto stesso dal Subappaltatore, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini del presente Contratto, hanno carattere riservato e non potranno quindi essere divulgati se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta da parte di Enel Sole, salvo il caso in cui il Subappaltatore debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate da Enel Sole ovvero che risultino da documenti ufficiali. La clausola di riservatezza di cui sopra conserva la sua efficacia anche dopo la conclusione del Contratto. Questa condizione di riservatezza

riguarda sia l'esistenza e il contenuto del Contratto che la documentazione economica, finanziaria, tecnica, strategica, i piani, le informazioni, i procedimenti, i brevetti, le licenze e qualunque altra informazione che una qualunque delle Parti abbia fornito per l'esecuzione del Contratto.

Oltre a garantire l'integrità delle informazioni e dei dati, il Subappaltatore sarà ritenuto responsabile anche del comportamento dei soggetti a qualunque titolo dallo stesso coinvolti nell'esecuzione delle attività contrattuali (es. amministratori, impiegati, consulenti). Le informazioni e i dati acquisiti potranno essere utilizzati solo nell'ambito ed ai fini dello svolgimento del Contratto. Enel Sole si riserva di agire legalmente per la difesa dei propri interessi in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riservatezza.

Il Sub - appaltatore si obbliga a mettere a punto e curare le misure di sicurezza logica, fisica e informatica dei dati che garantiscano la protezione dei dati stessi da distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o copiatura e a restituire ad Enel Sole, alla data di cessazione dell'efficacia del Contratto, tutti i dati, documenti e informazioni forniti dalla medesima o comunque posseduti ai fini dell'esecuzione delle attività e a distruggerne tutte le copie, salvo contraria autorizzazione scritta da parte di Enel Sole.

Le Parti, salvo quanto diversamente stabilito nel Contratto, si obbligano a mantenere l'assoluta riservatezza durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e per il periodo di 5 anni dalla scadenza contrattuale, fatto salvo quanto fosse necessario per l'esecuzione del Contratto stesso o quando la divulgazione sia richiesta dalla legge o da una pubblica Autorità.

Nel caso in cui vi sia questa esigenza, la Parte cui è richiesto di fornire l'informazione riservata comunicherà immediatamente tale circostanza all'altra Parte affinché quest'ultima possa compiere tutto ciò che è necessario per la difesa dei propri diritti. Le Parti divulgheranno solo la parte dell'informazione richiesta dalla legge e si impegneranno per ottenere una dichiarazione con cui si assicura che chi riceverà tale informazione la tratterà con riservatezza.

Le Parti concorderanno il contenuto, il mezzo di comunicazione e la data di pubblicazione di qualunque articolo di giornale, avviso o comunicazione di qualunque tipo, relativo all'esistenza del Contratto o a questioni che lo riguardano.

La riservatezza non si applica all'informazione che sia di dominio pubblico prima della stipula del Contratto o che diventi tale in un qualunque momento successivo senza che vi sia inadempimento di nessuna delle Parti agli obblighi di riservatezza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Enel Sole ha facoltà di risolvere il Contratto, fermo restando il diritto ad ogni azione e al risarcimento dei danni subiti.

Il Subappaltatore si impegna altresì a non sfruttare economicamente, né per fini commerciali o promozionali della propria azienda, i segni distintivi, la tecnologia e tutto il know-how di processo di Enel Sole.

IV.8 Trattamento dati del Subappaltatore

Ai fini del presente Contratto per le definizioni si deve fare espresso riferimento al D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice") ed alle sue successive integrazioni e modificazioni; dal 25 maggio 2018, si fa riferimento al Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR"), nonché ad ogni altra normativa vigente in materia, anche di attuazione dello stesso.

Fermo restando quanto sopra, si rende noto che i dati personali vengono acquisiti reciprocamente nell'ambito della procedura di affidamento del Contratto e sono trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del Contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge o per attività di promozione di servizi commerciali. I dati personali, inoltre, sono raccolti e

trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea e saranno conservati per tutta la durata del Contratto e successivamente alla sua cessazione, per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Al riguardo si precisa che:

- L’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti per le finalità connesse alla stipula e gestione del Contratto è presupposto indispensabile per l’instaurazione e l’esecuzione del Contratto stesso;
- I dati personali acquisiti nonché quelli elaborati saranno oggetto di comunicazione alle Società soggette a direzione e coordinamento di Enel S.p.A. e non saranno comunicati/diffusi a terzi fuori dei casi consentiti dalla legge. Inoltre i dati personali acquisiti, nonché quelli elaborati potranno altresì essere oggetto di comunicazione a Società terze, nominate allo scopo Responsabili del trattamento, al fine di espletare attività di gestione e controllo della documentazione afferente alla Vostra Società;
- Possono inoltre essere destinatari dei dati, i dipendenti, consulenti, collaboratori, interinali e/o ogni altra persona fisica, che svolgano la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute Enel Sole, appositamente nominati Persone Autorizzate al trattamento;

La Vostra Società, ove persona fisica (e/o gli eventuali altri interessati, quali procuratori, referenti contrattuali, ecc.), ha facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, i diritti previsti dagli articoli 15-22 del GDPR inviando una comunicazione alla casella di posta enelsole@pec.enel.it.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è Enel Sole S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Via Tor di Quinto 45/47, 00191 Roma.

IV.9 Assicurazione

Il Subappaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto anche a mezzo di propri subcontraenti o terzi suoi incaricati.

Il Subappaltatore è tenuto a stipulare, con primario istituto assicurativo, e per tutta la durata ed efficacia del Contratto, le seguenti polizze in cui Enel SpA e le sue controllate devono essere considerati soggetti terzi rispetto all’Assicurato:

- Polizza “RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO VERSO I PROPRI DIPENDENTI” e/o comunque incaricati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, di massimali adeguati
Detta polizza dovrà includere l’eventuale rivalsa fatta dall’INAIL per lesioni o infortuni al personale del Subappaltatore.
- Polizza di “RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI” con massimali pari a quelli richiesti dal Comune.

I massimali della polizza assicurativa dovranno essere relativi agli eventi dannosi e/o sinistri occorsi nel termine di durata ed efficacia del Contratto, nonché nel successivo periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto stesso.

La polizza assicurativa deve prevedere la rinuncia dell’assicuratore:

- al diritto di rivalsa nei confronti di Enel Spa e delle sue controllate;
- a qualsiasi eccezione nei confronti di Enel Spa e delle sue controllate.

Il Subappaltatore dovrà inviare, nel termine massimo di 30 giorni di calendario dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l'esistenza delle coperture assicurative sopra descritte, nonché copia della quietanza di avvenuto pagamento dei relativi premi assicurativi.

I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi della polizza: compagnia assicuratrice, attività dell'assicurato, periodo di efficacia, massimali, sotto limiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia, oltre alle eventuali estensioni più sopra specificamente indicate. Il Subappaltatore, nel corso del rapporto contrattuale, dovrà altresì produrre idonea documentazione (certificati assicurativi e quietanze di pagamento come sopra definiti) comprovante l'avvenuto rinnovo delle coperture assicurative eventualmente scadute ovvero i certificati assicurativi attestanti la sottoscrizione di coperture assicurative sostitutive nonché tutte le connesse quietanze di pagamento, nel termine massimo di 30 giorni di calendario da ciascuna scadenza.

Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo costituiscono condizione essenziale di efficacia del Contratto e, pertanto, qualora il Subappaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, Enel S.p.A. potrà risolvere il Contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., con conseguente ritenzione della cauzione prestata (se prevista), a titolo di penale, e fatto salvo il diritto di Enel al risarcimento del maggior danno subito. Il Subappaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti analoga clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi previsti dal presente articolo. In caso di inadempimento da parte del Subappaltatore del suddetto obbligo, Enel S.p.A. potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. .”

IV.10 Risoluzione per assenza di polizza

L'assenza di polizza assicurativa stipulata nei modi e nei termini indicati produrrà risoluzione del contratto.

IV.11 Provvedimenti di carattere economico in caso di inadempimento da parte del Subappaltatore

Si stabiliscono i provvedimenti di carattere economico a seguito degli specifici casi di inadempimento da parte del Subappaltatore come di seguito riportati :

- a. penale di Euro **100,00** (cento) per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo di ultimazione previsto per attività programmate ed indicato, nel programma cronologico del presente Contratto;
- b. Con riferimento agli obblighi e relative sanzioni in caso di inadempienza previsti dall'art. 36 bis commi 3, 4 e 5 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 come convertito, con modifiche, nella Legge 4 agosto 2006 n. 248, Enel Sole addebita al Subappaltatore eventuali sanzioni comminate ad Enel Sole dalle Autorità competenti per inadempienza del Subappaltatore.
- c. Con riferimento agli obblighi e relative sanzioni in caso di inadempienza previsti nel D.lgs. 81/2008, Enel Sole addebita al Subappaltatore eventuali sanzioni comminate al Enel Sole dalle Autorità competenti per responsabilità in solido di Enel Sole con lo stesso Subappaltatore.

IV. 12 Sanzioni per la violazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, ENEL Sole a fronte di ciascuna inadempienza in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, salvo richiesta del maggior danno, ha altresì la facoltà - a suo insindacabile giudizio - di applicare, dandone comunicazione al Subappaltatore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una sanzione pecuniaria pari a:

- i) Euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna inadempienza "GRAVE" secondo l'allegato al presente contratto;

- ii) Euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna inadempienza "GRAVISSIMA" secondo il medesimo allegato K) di cui al precedente punto i).

Qualora le inadempienze di cui ai punti A e B cagionino infortuni sul lavoro o comunque danni a persone, ENEL Sole si riserva, a suo insindacabile giudizio, di applicare, in relazione alla gravità della violazione e/o dell'infortunio e/o del danno alla persona, una sanzione pecuniaria fino al 2% dell'importo complessivo contrattuale e in ogni caso non inferiore a € 1.000,00 (mille/00).

Congiuntamente o in alternativa all'applicazione delle sanzioni di cui sopra, ENEL Sole, a suo insindacabile giudizio, può:

- sospendere, per un numero di giorni rapportato alla gravità dell'inadempienza - e comunque fino alla verifica degli eventuali adeguamenti o misure correttive adottate per far fronte all'inadempienza - l'esecuzione di qualunque lavorazione oggetto del Contratto senza che da ciò derivi, per il Subappaltatore, diritto alcuno alla proroga del termine di ultimazione dei lavori né compenso o indennizzo di sorta, oppure;
- richiedere al Subappaltatore di far effettuare ai suoi lavoratori dipendenti - cui è ascrivibile il suddetto inadempimento - fino a 16 ore di formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I lavoratori, cui sono ascrivibili i suddetti inadempimenti, saranno riammessi in cantiere solo dopo aver frequentato gli specifici corsi di formazione previsti, oppure;
- sospendere i pagamenti delle somme dovute al Subappaltatore, nella misura pari al 10% degli importi maturati al momento della violazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fino a che l'appaltatore non provveda ad adottare le misure correttive al proprio sistema di gestione della sicurezza, prescritte dal Committente.

Qualora l'ammontare delle sanzioni applicate raggiunga il 5% dell'importo contrattuale, ENEL Sole ha, altresì, facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 cod. civ. .

L'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo avranno effetti negativi sull'indice di Vendor Rating . L'applicazione delle sanzioni avverrà secondo le modalità previste dalle normative fiscali in vigore. Gli importi provenienti dall'applicazione delle sanzioni saranno destinati da Enel ad un fondo per il finanziamento di attività di informazione e formazione in materia di sicurezza volte a promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro tra gli appaltatori.

Tutte le penali indicate nel presente Capitolo sono cumulabili.

IV. 13 Rapporti e comunicazioni tra le parti

Il Gruppo Enel nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione e nel Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001, consultabili presso l'indirizzo <https://globalprocurement.enel.com/it/documenti.html>.

Il Subappaltatore nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi si riferisce a principi equivalenti.

Il Subappaltatore, consapevole che una dichiarazione mendace possa determinare per Enel il diritto alla risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento danni, dichiara:

- ♦ di non svolgere o non aver svolto attività in conflitto di interessi con il presente contratto;
- ♦ di non aver rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente una qualsiasi società del Gruppo Enel (rilascio di concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.). Analogamente, per quanto di propria conoscenza, tali ruoli non sono stati svolti dai propri familiari (coniuge non separato, parenti/affini in linea retta di 1° grado).

- ♦ che l'amministratore delegato e/o gli amministratori e/o i soci ed i propri familiari (coniuge non separato, parenti/affini in linea retta di 1° grado) non hanno rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo Enel (rilascio di concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.).

Il Subappaltatore prende atto degli impegni assunti da Enel nel Codice Etico e nel Mod. 231/01 e si impegna al rispetto degli obblighi di Legge in tema di Tutela del Lavoro Minorile e delle donne; di parità di trattamento, di divieto di discriminazione, abusi e molestie; di libertà sindacale, di associazione e di rappresentanza, di lavoro forzato, di sicurezza e tutela ambientale, di condizioni igienico sanitarie nonché al rispetto delle vigenti condizioni normative, retributive, contributive, assicurative, fiscali (obbligo di versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente) e ciò con riferimento a tutti i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell'esecuzione del contratto.

In tale ambito, il Gruppo Enel si riserva la facoltà di effettuare qualsiasi attività di controllo e monitoraggio tendente a verificare il rispetto delle obbligazioni disposte nel precedente paragrafo sia da parte del Subappaltatore che di suoi eventuali sub fornitori e di risolvere immediatamente il contratto in caso di accertate violazioni al presente articolo.

Enel aderisce al Global Compact e in osservanza del decimo principio del GC intende perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, Enel proibisce il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti.

Il Subappaltatore prende atto degli impegni assunti da Enel e si obbliga a non ricorrere a nessuna promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito nell'esecuzione del presente contratto nell'interesse di Enel e/o a beneficio dei suoi dipendenti.

In caso di violazioni al precedente articolo, Enel si riserva di risolvere il contratto e richiedere ai fornitori il risarcimento dei danni.

Qualora sia accertato, con sentenza passata in giudicato, che il Subappaltatore abbia commesso illeciti amministrativi e/o di uno o più reati previsti dal D.lgs. 231/2001, legittimerà Enel a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a qualunque Società del Gruppo quali, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione di sanzioni, previsti dal citato Decreto.

IV.14 Comunicazioni

Le Comunicazioni devono avvenire ai seguenti recapiti:

Recapiti Enel Sole

- indirizzo postale: Via Beruto 18 – 20131 Milano (MI)
- pec: enelsole@pec.enel.it

Recapiti del Subappaltatore:

- indirizzo postale: Via Pietro Bombardieri, 27 – 24020 FIORANO AL SERIO (BG)
- numero telefono: 035-720711
- posta elettronica dichiarata dal Subappaltatore: imeb@arubapec.it

Il Subappaltatore si impegna altresì a tenere aggiornato il nominativo delle persone delegate ad operare sul/i conto/i corrente/i dedicato/i ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, anche dei propri subcontraenti, fornitori della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate dai lavori.

In caso di guasti a linee o impianti la cui riparazione è affidata al Subappaltatore, Enel Sole si riserva il diritto di trasmettere al Subappaltatore proprie comunicazioni (ed in particolare LCL) a mezzo telefax. Enel si riserva di utilizzare procedure elettroniche di scambio della documentazione di carattere amministrativo, tecnico o contabile relativa al contratto di subappalto utilizzando le tecnologie e le infrastrutture di carattere tecnologico o informatico in uso.

La ricezione della suddetta documentazione, nonché l'invio da parte del Subappaltatore della documentazione corrispondente di competenza mediante l'utilizzo di tali procedure potrà essere richiesta dal Enel Sole come modalità esclusiva di tenuta dei rapporti tra le parti.

Per gli eventuali documenti, trasmessi dal Enel Sole al Subappaltatore mediante procedura elettronica la data di ricezione sarà intesa quella in cui gli stessi sono stati resi disponibili a sistema.

Nulla il Subappaltatore potrà pretendere per presunti maggiori oneri sopportati nel dotarsi di standard informatici nonché delle competenze necessarie per l'utilizzo di tali procedure informatiche.

IV.15 Rappresentanza di Enel Sole

La Rappresentanza di Enel Sole è assunta a tutti gli effetti dall 'AREA NORD – Zona Lombardia Settentrionale

Riferimento Responsabile di Zona : Massimo De Bernardi

Numero cell.: 329-2285291

Indirizzo PEC: enelsole@pec.enel.it

IV.16 Rappresentanza del Subappaltatore

La Rappresentanza del Subappaltatore è assunta a tutti gli effetti dalla Sig.ra Barbara BORDOGNA, i cui sostituti sono: Sig. Mario MASSERINI e Sergio ADAMI .

L'obbligo di cui al capoverso precedente può essere soddisfatto dal Subappaltatore anche nominando più persone che, a turno, garantiscano una rintracciabilità per le 24 ore del giorno per tutta la durata del periodo di validità del contratto.

Numero di cellulare a cui risponderà il rintracciabile: **335-1036605**

IV.17 Costatazioni in contraddittorio

I materiali forniti dal Subappaltatore devono essere esenti da ogni difetto e devono corrispondere a tutti i requisiti contrattualmente prescritti.

Enel Sole si riserva la facoltà di rifiutare quei materiali e quelle apparecchiature che, a seguito di verifiche, prove e collaudi di seguito specificati, siano risultati inidonei dandone notizia al Subappaltatore con comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento. Il Subappaltatore deve provvedere a propria cura e spese alla sostituzione entro il termine stabilito da Enel Sole nella suddetta comunicazione. In nessun caso il rifiuto di materiali e apparecchiature da parte di Enel Sole dà diritto al Subappaltatore di ottenere una sospensione o uno spostamento dei termini di ultimazione dei lavori.

Ogni qualvolta una delle parti richieda di constatare in contraddittorio una situazione o un fatto verificatosi nel corso dell'esecuzione di opere, lavori o interventi, l'altra è tenuta ad aderire alla richiesta; dell'avvenuta constatazione può essere redatto e sottoscritto specifico verbale a richiesta di una delle parti.

In caso di disaccordo sulla valutazione dei fatti, le parti possono decidere, riportandone le modalità nel verbale di constatazione, di rimettersi all'esito di:

– verifiche, prove, collaudi prescritti da Enel Sole o previsti da normative specifiche (per es. prove su calcestruzzi e ferri di armatura ecc.) ed eseguiti da Enel Sole e/o da Terzi specificamente incaricati da Enel Sole e/o da Terzi comunque legittimati. Gli oneri per l’effettuazione di tali verifiche, prove e collaudi sono a carico del Subappaltatore.

– altre verifiche, perizie tecniche, prove di laboratorio ecc.; per ognuno di tali esami il relativo onere è a carico della parte la cui preventiva valutazione sia risultata discorde dall’esito dell’esame.

V CORRISPETTIVI

V.1 Prezzi contrattuali

I compensi spettanti al Subappaltatore, convenzionalmente espressi in punti nel documento contrattuale “Elenco Compensi”, sono ricavati in base ai seguenti valori del punto:

1. **Euro/Punto 7,18** per le attività ricomprese nella Parte “Aperta”, **per le attività ricomprese nella Parte “Aperta” per progetti unitari di importo maggiore di € 15.000,00** (Euro quindicimila/00) fino a € 75.000,00 (Euro settantacinquemila/00) sarà applicata una riduzione del 8,00% rispetto al valore €/punto indicato alla posizione (2) per progetti unitari di importo fino a € 15.000,00.
2. **Euro/Punto 9,50** per la fornitura dei materiali

Le Voci di Prezzo elencate nel documento Parte S – SICUREZZA- dell’Elenco Compensi contrattuale, sono riconosciute al Subappaltatore se commissionate ed effettivamente eseguite per lavori e/o interventi.

I compensi previsti in dette Voci di Prezzo sono espressi anch’essi in Punti e sono valorizzati in base al Valore del Punto di seguito riportato, reso noto al Subappaltatore in sede di gara e non sottoposto a ribasso/aumento di gara.

Voci di Prezzo della Sicurezza: Valore del Punto unico: **Euro/Punto 10,95**

Qualora sia necessario affidare al Subappaltatore, tramite specifica Lettera Consegna Lavori, lavori per i quali dovrà essere redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell’art.88 della D.lgs. 81/2008 e secondo i disposti dell’art.100 del D.lgs. 81/2008 stesso, Enel Sole invierà al Subappaltatore tutta la documentazione di Progetto, ivi compreso il PSC.

In ogni caso, il Subappaltatore, esaminato il Progetto e la documentazione allegata, trasmetterà al Enel Sole la propria conferma o le proprie proposte di integrazione al PSC, qualora ritenga di garantire, in base alla sua organizzazione ed esperienza, una maggiore sicurezza del cantiere interessato; oppure, in caso di accettazione del PSC, rilascerà al Enel Sole una dichiarazione di accettazione integrale dello stesso.

I costi della Sicurezza Specifici rilevati secondo quanto indicato al successivo paragrafo IV.8- Contabilizzazione- del presente contratto sono corrisposti in unica soluzione con l’ultimo SAL relativo al lavoro.

I prezzi contrattuali sono, per il Subappaltatore, remunerativi di tutte le risorse che lo stesso deve impiegare per la realizzazione dell’oggetto del Contratto in relazione alle caratteristiche tecniche e realizzative di opere, lavori e interventi commissionati nonché in relazione ai termini contrattualmente stabiliti. Essi pertanto compensano tutti gli oneri necessari al perfetto compimento di opere, lavori, interventi, prestazioni e forniture, salvo quelli posti esplicitamente a carico di Enel Sole.

Il Subappaltatore riconosce, per averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta, di essere remunerato anche per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo e notturno che fosse necessario per l'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali.

V.2 Revisione prezzi

NON PREVISTA

VI. SICUREZZA DEI CANTIERI E DELLE AREE DI LAVORO

VI.1 Disposizioni generali

In tema di sicurezza dei cantieri e delle aree di lavoro trovano applicazione le disposizioni in materia ed in particolare il D.lgs. n. 81/2008 per le parti da questo regolamentate; sono applicati inoltre i documenti emessi dal Enel Sole e richiamati nei "Documenti contrattuali di riferimento" del presente Contratto.

In particolare si richiama quanto previsto dal comma 8 dell'art.26 del D.lgs. 81/2008 e dall'art 5 della Legge 136/2010 in merito all'obbligo di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento.

Il Subappaltatore si obbliga a trasmettere ad Enel Sole l'elenco dei nominativi delle Persone Esperte prima dell'inizio delle attività contrattuali, e si obbliga a informare di ogni variazione Enel Sole preventivamente all'impiego in cantiere, tramite specifica comunicazione scritta munita di prova del ricevimento, nonché al rispetto dei seguenti adempimenti.

VI.2 Consegna del documento di valutazione dei rischi (ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.lgs. 81/2008)

Enel Sole, allo scopo di meglio garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori delle Imprese appaltatrici, fa obbligo al Subappaltatore di rendere disponibile/i, per tutta la durata del contratto, il proprio "documento di valutazione dei rischi" aggiornato o stralcio di esso relativo all'organizzazione della struttura della sicurezza e alla valutazione dei rischi effettuate e dei provvedimenti adottati in ragione delle attività oggetto dell'appalto.

VI.3 Informativa sugli infortuni al Personale del Subappaltatore

Enel Sole fa obbligo al Subappaltatore di fornire, all'Unità incaricata della gestione del Contratto, o aggiornare se già forniti, i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi ai propri lavoratori (come definiti dall'art. 2 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 81/2008) nel corso di lavori per conto di Enel Sole. I dati dovranno essere riportati nel modulo "Rilevazione Infortuni" allegato secondo le indicazioni riportate nella "Legenda" .

Il Subappaltatore si impegna a fornire al Enel Sole notizie e dati inerenti agli infortuni che eventualmente coinvolgono i propri lavoratori e quelli delle eventuali ulteriori Imprese coinvolte dal Subappaltatore nell'espletamento dei lavori affidati con il presente Contratto. In particolare deve essere trasmessa copia di ogni denuncia d'infortunio presentata all'INAIL ai fini assicurativi.

VI.4 Attività su cantieri non rientranti tra quelli di cui all'art. 88 del D.lgs. 81/2008.

Per tali attività il Subappaltatore è tenuto a redigere e consegnare al Enel Sole specifico Piano di sicurezza, che dovrà rimanere presso il cantiere, a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo.

Per l'esecuzione di attività in presenza di tensione in bassa tensione, i lavoratori impiegati devono possedere la qualifica di "PERSONA ESPERTA" così come definito dalle Norme CEI EN 50110-1 nonché valutati "idonei" dal proprio Datore di Lavoro in conformità ai criteri definiti nella Norma CEI 11/27 ed espressamente "autorizzato" per iscritto ad intraprendere i lavori sotto tensione. Tali lavoratori devono, inoltre, possedere il profilo professionale G "Operatore addetto ad attività sotto tensione BT" previsto dalla qualificazione Enel.

I lavoratori devono, per l'esecuzione delle attività, indossare tutti i "Dispositivi di Protezione Individuale" previsti ed in particolare l'abito da lavoro conforme alle normative antinfortunistiche, riportante anche il nome e/o logo del Subappaltatore stesso.

VI.5 Cantieri assoggettati all'applicazione dell'art. 88 del D.lgs. 81/2008.

Le attività affidate con il presente Contratto possono prevedere l'esecuzione di lavori in cantieri ricompresi tra quelli previsti nell'art 88 del D.lgs. n°81/2008, per i quali verrà predisposto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all'art.100 del citato D.lgs. 81/2008 e/o lavori in cantieri non ricompresi in quelli previsti nel richiamato art. 88 per i quali non verrà predisposto il PSC.

Di seguito si richiamano i principali adempimenti normativi e si indicano i compiti formalmente prescritti che il Subappaltatore è tenuto a compiere nell'uno o nell'altro caso.

Per i cantieri in argomento può trovare applicazione la disciplina relativa alle misure generali di tutela e agli obblighi dei datori di lavoro come prevista rispettivamente dagli articoli 95 e 96 del D.lgs. 81/2008 e, per la stesura dei rispettivi piani operativi di sicurezza di competenza, quella di cui allo stesso D.lgs.

E' fatto obbligo al Subappaltatore e, per suo tramite, di attenersi scrupolosamente e di dare attuazione a quanto sopra regolamentato e disposto.

VI.6 Cantieri che non comportano la redazione di PSC

Enel Sole, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di informare, cooperare e coordinare di cui all'articolo 26 del D.lgs. n. 81/2008 nel testo vigente, non costituendo ingerenza nell'organizzazione del lavoro dell'impresa, applica, e il Subappaltatore è obbligato agli adempimenti nello stesso previsti, specifiche Istruzioni Operative differenziate in funzione della tipologia di impianto su cui devono essere eseguiti i lavori.

E' fatto obbligo al Subappaltatore e, per suo tramite, di attenersi scrupolosamente e di dare attuazione a quanto sopra regolamentato e disposto.

VI.7 Piani Operativi di Sicurezza (POS) per cantieri che non comportano la redazione di PSC

Il Subappaltatore, ai fini della stesura dei POS relativi ad ogni singolo cantiere si impegna a tenere conto delle informazioni indicate dal Committente con il DUVRI (Documento unico di valutazione rischi da interferenza) con cui sono comunicati al Subappaltatore i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui devono svolgersi i lavori e le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008.

Gli adempimenti inerenti la prevenzione dei rischi specifici legati alle singole lavorazioni, in base alle informazioni ricevute, devono essere presi in considerazione, da parte del Subappaltatore o delle Imprese terze, nei rispettivi POS di competenza redatti in relazione ad ogni cantiere, ai fini della loro congruenza.

Nessun lavoro può essere eseguito senza che il Subappaltatore abbia preventivamente redatto i POS di competenza.

Il POS redatto dal Subappaltatore deve essere trasmesso in copia ad Enel Sole prima dell'inizio delle attività e deve essere presente in cantiere per la sua applicazione, nonché per essere esibito, su richiesta, al Personale di Enel Sole preposto alla gestione del Contratto ed ai controlli in corso d'opera, al Personale incaricato delle Verifiche Ispettive/Visita di Sorveglianza Operativa nonché alle Autorità preposte alla vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei cantieri. Ogni formale contestazione che venisse elevata al Subappaltatore per inadempienze sarà considerata alla stregua di una "non conformità" rilevata direttamente dal Personale di Enel Sole in corso d'opera.

VI.8 Cantieri che comportano la redazione di PSC

I lavori relativi a cantieri che, nel corso di esecuzione del Contratto, possono comportare la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi del D.lgs. 81/2008 saranno singolarmente affidati al Subappaltatore a mezzo Lettera Consegna Lavori (LCL) rispettando gli adempimenti previsti successivamente riepilogati.

Nei casi sopra citati, è fatto obbligo al Subappaltatore e, per suo tramite, di attenersi scrupolosamente e di dare attuazione a quanto regolamentato e disposto nel D.lgs. 81/2008 ed in particolare:

- trasmettere a Enel Sole le proprie proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento ricevuto ove ritenga di poter meglio garantire, in base alla propria organizzazione ed esperienza, una maggiore sicurezza nel cantiere interessato; in mancanza della proposta di integrazione deve rilasciare a Enel Sole una dichiarazione di integrale accettazione di quanto riportato nel PSC;
- trasmettere il PSC predisposto dal Committente alle altre Imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi che possono essere coinvolti dal Subappaltatore stesso nell'esecuzione dei lavori; dell'adempimento di tale obbligo il Subappaltatore deve rilasciare al Enel Sole specifica dichiarazione scritta;
- applicare correttamente le disposizioni di propria pertinenza contenute nei PSC nonché di operare in conformità a quanto indicato nei relativi POS;
- proporre al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori le misure che, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, siano atte a migliorare la sicurezza in cantiere e di adeguare, se necessario, i propri POS;
- dare attuazione agli obblighi specificatamente previsti per i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti ed in lavoratori autonomi, osservare le misure generali di tutela e curare la realizzazione delle condizioni specificata mente disposte dalla norma;
- sospendere le singole lavorazioni, in caso di specifico ordine impartito dal Coordinatore per la Esecuzione dei Lavori a seguito di pericolo grave e imminente da questo direttamente riscontrato, fino all'adozione degli adeguamenti necessari e all'ottenimento del benessere scritto, da parte del predetto Coordinatore, rilasciato a fronte di specifica richiesta di verifica di avvenuto adempimento;
- indicare, nel cartello di cantiere, il nominativo del Coordinatore per la Progettazione e quello del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori che gli vengono comunicati da Enel Sole;
- affiggere in maniera ben visibile o comunque tenere disponibile presso ogni cantiere copia della notifica preliminare;
- partecipare a tutte le azioni di coordinamento che siano promosse dal Coordinatore per la Esecuzione dei Lavori;
- attuare quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; dell'avvenuta attuazione di quanto previsto deve rilasciare specifica dichiarazione al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori.

VI.9 Piani Operativi di Sicurezza (POS)

Nessun lavoro può essere eseguito senza la preventiva trasmissione a Enel Sole da parte del Subappaltatore del proprio POS, e senza l'approvazione dello stesso da parte del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori.

Il Subappaltatore deve trasmettere il proprio POS ad Enel Sole per la verifica dell'idoneità da parte del Coordinatore per l'Esecuzione cui compete il rilascio del benestare all'inizio dei lavori;

VI.10 Valutazione del "rischio rumore" e "rischio vibrazioni"

Il POS deve essere corredato, se del caso, del "Rapporto di valutazione del rischio rumore" redatto secondo le disposizioni contenute nell'art. 103 e nell'art. 189 (e successivi) del Titolo VIII del D.lgs. 81/2008.

VII. PERSONALE ADDETTO AI LAVORI

VII.1 Personale addetto ai lavori

Il Subappaltatore deve provvedere alla conduzione dei lavori affidatigli con Personale:

- direttamente dipendente;
- acquisito tramite Contratti di somministrazione di lavoro conclusi a termini di Legge;
- acquisito utilizzando altri strumenti, modalità e condizioni previsti dalla legislazione vigente,
- idoneo, di provate capacità, qualitativamente e numericamente adeguato alle necessità connesse ad oneri ed obblighi derivanti dal Contratto. In particolare egli deve munirsi e servirsi di tutta la mano d'opera comune, qualificata e specializzata, adeguatamente formata, occorrente per l'esecuzione di opere, lavori e interventi.

Il Personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sia diretto che acquisito, in funzione della propria qualifica professionale, in presenza di un Sistema Qualificazione Imprese Enel che lo preveda, deve soddisfare i requisiti prescritti per tale qualifica. Il Personale deve quindi possedere il profilo professionale specifico (Profilo C, E, G) prescritto da Enel per la qualificazione delle Imprese.

Ai sensi di quanto indicato nell'art 26 comma 8 del D.L. 81/2008 nonché all'Art. 5 della Legge 136/2010 il Subappaltatore devono dotare i lavoratori impiegati in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità e la data di assunzione del lavoratore, l'indicazione del Datore di Lavoro e gli estremi dell'autorizzazione al subappalto stesso.

Prima dell'inizio dei lavori, il Subappaltatore deve comunicare al Enel Sole l'elenco nominativo del proprio personale che intende impiegare, corredato, per ogni singolo lavoratore, della qualifica, del numero di matricola e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali, indicando, nel caso di personale non dipendente ma acquisito secondo le modalità consentite dalla legislazione vigente, il Datore di Lavoro responsabile, per ogni singolo lavoratore, dei versamenti previdenziali ed assicurativi.

Il Subappaltatore deve inoltre comunicare al Enel Sole, preventivamente all'utilizzo, i dati di cui al paragrafo precedente relativi a ulteriore Personale dipendente e/o acquisito che, nel corso di esecuzione del Contratto, intenda impiegare per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Tutte le comunicazioni relative al personale, compresi gli aggiornamenti e/o integrazioni, nonché le informazioni relative ai mezzi d'opera, devono essere rese utilizzando il fascicolo "Distinta delle maestranze e dei mezzi d'opera", acquisito dal Subappaltatore in formato elettronico in sede di gara, con il quale il Subappaltatore dichiara il personale e mezzi che saranno impiegati per l'esecuzione dei lavori.

Il Subappaltatore è tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione - nel rispetto delle norme vigenti e senza oneri per Enel Sole- di quei dipendenti per i quali Enel Sole avanzi specifica e motivata richiesta.

Per i riscontri in cantiere da parte del Enel Sole durante le attività lavorative, Il Subappaltatore è tenuto a comunicare giornalmente a Enel Sole o alla Unità preposta alle gestione del contratto sul territorio, le informazioni come previste al successivo paragrafo IV.2 "Inizio dei lavori" del presente Contratto.

Il Subappaltatore è tenuto a consentire, a richiesta di Enel Sole, durante l'esecuzione delle attività, che siano effettuate verifiche - anche mediante controlli a campione - dell'avvenuto assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e dell'ottemperanza all'obbligo di esibizione del tesserino previsto dalla legislazione vigente, nonché di tutti gli adempimenti di legge e di contratto (ivi compresa la normativa sull'orario di lavoro); tale verifica si può svolgere direttamente con personale autorizzato da Enel Sole (che può pertanto accedere in ogni momento ai cantieri e nei luoghi in cui si svolgono i lavori) o tramite richiesta al Subappaltatore di esibire idonea documentazione. La mancanza delle verifiche di cui sopra da parte di Enel Sole non esonera in alcun modo il Subappaltatore dai propri obblighi di verifica, responsabilità e controllo previsti ai sensi di Legge di competenza.

Il Subappaltatore si obbliga a non impiegare nel processo delle attività oggetto del presente servizio, sia diretto che indiretto, nessuna persona di età inferiore a quella minima stabilita dalla vigente legislazione italiana. In ogni caso, qualunque tipo di lavoro affidato non deve compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore (il termine "minore" si riferisce a tutte le persone di età inferiore ai 18 anni).

Il Subappaltatore dovrà, inoltre, tenere a disposizione di Enel Sole registri e/o documenti che dovranno indicare i dati anagrafici di tutti i dipendenti di età inferiore ai 18 anni.

Il Subappaltatore si obbliga a non utilizzare forme di lavoro forzato o obbligatorio svolto, cioè, da soggetti sotto la minaccia di una pena qualsiasi e per la cui esecuzione non si siano offerti spontaneamente (soggetti reclusi, ecc.); né farà richiesta al personale di lasciare "depositi" in denaro o documenti di identità al momento dell'inizio del rapporto di lavoro allo scopo di trattenerlo contro la propria volontà.

Il Subappaltatore dovrà assicurare ai lavoratori il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni sindacali di loro scelta nonché di divenire membri di queste organizzazioni nel rispetto degli statuti di quest'ultime.

Il Subappaltatore si obbliga a trattare i suoi dipendenti con dignità e rispetto e a non adottare nei loro confronti alcuna forma, anche indiretta, di violenza fisica, morale, sessuale, psicologica o abuso verbale. Non dovrà inoltre discriminarli in base alla loro razza, età, sesso, orientamento sessuale, religione, nazionalità, origini sociali o etniche, invalidità, appartenenza sindacale o affiliazione politica. Il Subappaltatore si obbliga a garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre, e adottare le misure adeguate a prevenire incidenti e danni alla salute e all'ambiente che possono verificarsi durante lo svolgimento del servizio o in conseguenza di esso. Si obbliga, inoltre, ad applicare tutte le relative leggi e regolamenti in materia.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL'APPALTATORE – CLAUSOLE TUTELENTI

Il Subappaltatore, nei confronti dei lavoratori dipendenti le cui prestazioni concernono le attività oggetto del presente contratto, deve:

- applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL sottoscritto dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali e/o aziendali riferiti al settore di attività di competenza, vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori;

- rispettare le norme in materia retributiva - compreso la disciplina del TFR (tenuto conto della riforma della previdenza complementare di cui al D. Lgs. n. 252/2005, come modificata dalla legge n. 296/2006) - e garantire la regolare effettuazione e l'esatto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente previste dall'ordinamento vigente nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, contributivi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore;
- rispettare la legislazione vigente in materia di salute, sicurezza e igiene del lavoro, assicurando il rispetto della normativa sull'orario di lavoro (in particolare, durata, riposo giornaliero e settimanale) e servirsi nell'esecuzione del presente contratto di lavoratori qualificati e idonei rispetto all'attività da svolgere;
- assicurare il rispetto dell'obbligo da parte dei lavoratori di esibire il tesserino di riconoscimento ai sensi delle leggi vigenti. Il Subappaltatore si impegna a verificare che i propri dipendenti espongano detto tesserino;
- utilizzare, per i lavoratori impegnati nell'appalto, tipologie contrattuali coerenti con le prestazioni lavorative richieste e concretamente espletate, in conformità delle rispettive discipline vigenti in materia;
- Il Personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali deve possedere e mantenere, ove richiesto, il profilo professionale specifico (Profilo C, D, E, F, G, ecc.) prescritto da Enel per le imprese qualificate nel settore di competenza.

1 CONTROLLI PRELIMINARI

Nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del presente documento e con riferimento a tutti i lavoratori impegnati nel subappalto, il Subappaltatore è tenuto ad inviare all'Appaltatore l'apposito **allegato B1** facente parte del fascicolo "Maestranze e Mezzi" debitamente compilato in ogni sua parte e completo della documentazione ivi richiamata. In caso di utilizzo di lavoratori extracomunitari in distacco, dovrà essere consegnata anche la documentazione idonea richiesta dalla legge attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività lavorativa in Italia (es: permesso di soggiorno, nulla osta). Nel suddetto elenco il Subappaltatore deve anche evidenziare l'elenco del personale in possesso dell'Attestato di Qualificazione per l'esecuzione in piena autonomia delle giunzioni e terminazioni sui cavi elettrici.

Il Subappaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente a Enel Sole tutte le variazioni dei lavoratori (es. cessazioni, assunzioni e nuove assegnazioni all'attività oggetto dell'appalto) aggiornando coerentemente la scheda dell'allegato B1. Per ciascuna nuova immissione deve anche essere consegnata la relativa documentazione come indicata nel citato allegato B1.

L'ingresso ai cantieri o ai luoghi dove si svolgono i lavori sarà consentito solo al personale indicato nell'elenco di cui sopra per il quale sia stata esibita la documentazione richiesta.

2 CONTROLLO PERIODICO

Ai fini del pagamento di ciascuna rata del corrispettivo e della liquidazione finale a saldo, Enel ha facoltà di richiedere in qualunque momento al Subappaltatore la produzione della sotto elencata documentazione volta ad attestare il regolare adempimento degli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi da parte sua, delle eventuali imprese esecutrici, dei subappaltatori e, in caso di utilizzo di lavoratori in distacco, da parte del rispettivo datore di lavoro.

In caso di pagamenti con frequenza inferiore al quadrimestre e fermo restando quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/16, di tale documentazione potrà essere richiesta la produzione al Subappaltatore anche per più di tre volte all'anno preventivamente al pagamento dei corrispettivi e comunque prima del saldo finale.

La documentazione deve riguardare i lavoratori impegnati nel subappalto e deve essere riferita al periodo antecedente il pagamento della rata di corrispettivo.

La documentazione è la seguente:

- a) dichiarazione unica aggiornata di regolarità contributiva (c.d. DURC) rilasciata nel mese antecedente a quello del pagamento;
- b) copie del modello F24 regolarmente quietanzato (ovvero con ricevuta di avvenuta trasmissione telematica del modello F24 on- line) relativo alle mensilità antecedenti a quella in cui è fissato il termine per il pagamento del corrispettivo/rata;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 2 e 47 del DPR 28 gennaio 2000, n. 445) di cui allo schema allegato C1 del fascicolo "Maestranze e Mezzi" sottoscritta dal rappresentante legale del Subappaltatore.

In alternativa alla documentazione di cui alle lettere b) e c) il Subappaltatore potrà produrre l'asseverazione del professionista di cui allo schema allegato D1 del fascicolo "Maestranze e Mezzi", con fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Resta inteso che l'eventuale produzione, su richiesta di Enel, della sopra menzionata documentazione da parte del Subappaltatore non può in alcun modo costituire limitazione della responsabilità sua in caso di inadempimento dei propri obblighi.

Nel caso in cui il Subappaltatore non risulti in regola con il regolare adempimento dei trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti dei lavoratori dallo stesso impiegati nell'esecuzione del contratto di appalto, ovvero risulti, ad insindacabile giudizio di Enel, che le tipologie contrattuali utilizzate per i lavoratori impegnati nel subappalto non siano coerenti con le prestazioni concretamente espletate, Enel ha facoltà di risolvere il contratto di subappalto stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ..

3 FACOLTA' DI VERIFICA DI ENEL SOLE (CONTROLLI A CAMPIONE)

Il Subappaltatore e tutte le imprese comunque presenti in cantiere sono tenute a consentire, a richiesta dell'Appaltatore, durante l'esecuzione del Contratto, che siano effettuate verifiche - anche mediante controlli a campione - dell'avvenuto assolvimento degli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali, fiscali, dell'ottemperanza all'obbligo di esibizione del tesserino previsto dalla legislazione vigente, nonché di tutti gli adempimenti di legge e di contratto (ivi compresa la normativa sull'orario di lavoro). Tale verifica potrà essere svolta direttamente con personale autorizzato da Enel Sole (che può pertanto accedere in ogni momento ai cantieri e nei luoghi in cui si svolgono i lavori) o tramite richiesta al Subappaltatore di esibire idonea documentazione. Resta inteso che la mancata richiesta di verifica da parte dell'Appaltatore non può in alcun modo costituire limitazione della responsabilità del Subappaltatore e delle eventuali imprese esecutrici in caso di inadempimento dei rispettivi obblighi.

4 CLAUSOLA PER I CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (Titolo IV - Dlgs 9 aprile 2008, n. 81)

Il Subappaltatore, relativamente a tutte le imprese presenti in cantiere, anche ai fini delle verifiche e dei controlli di cui al precedente punto "FACOLTA' DI VERIFICA DELL'APPALTATORE (CONTROLLI A CAMPIONE)", ha l'obbligo di rendere disponibile nell'ambito del cantiere tutta la documentazione che i datori di lavoro sono obbligati a detenere ed aggiornare in base alla normativa vigente, quali, a titolo esemplificativo:

- libro Unico del lavoro, con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantieri, che dovrà essere aggiornato ogni volta che nuovi lavoratori entrano in cantiere. Per i lavoratori extracomunitari il Subappaltatore deve produrre il relativo permesso di soggiorno;
- registro infortuni aggiornato;

- eventuali comunicazioni di assunzione;
- DURC, che dovrà essere aggiornato mensilmente;
- documentazione attestante la formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
- documentazione relativa agli obblighi del D. Lgs. 81/2008 ai propri impianti di cantiere, al Piano Operativo della sicurezza, al piano di montaggio /smontaggio ponteggi.

In caso di inadempimento dei suddetti obblighi ovvero in caso di violazioni accertate sulla base della documentazione stessa, l'Appaltatore ha diritto di risolvere il Contratto di subappalto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 cod. civ., nonché di esperire ogni altro rimedio previsto dalla legge a tutela dei propri interessi.

Il Subappaltatore si farà carico, con apposita polizza assicurativa, di tutti i danni per i quali i propri dipendenti non risultino indennizzati ad opera dell'I.N.A.I.L. (art. 26, comma 4 D. Lgs. 81/2008).

5 RISERVATEZZA E PRIVACY

Fermi restando gli obblighi in materia di riservatezza previsti dal Capitolato di appalto edizione 2003, il Subappaltatore si impegna, altresì, a :

- ▶ utilizzare esclusivamente ai fini dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali tutte le notizie, documenti, informazioni e conoscenze che Enel mette a disposizione nel corso dell'esecuzione del contratto e comunque nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali. (D. Lgs. 30/6/2003 n. 196);
- ▶ restituire e/o consegnare, su espressa richiesta di ENEL, alla data di cessazione dell'efficacia del contratto, documenti che ENEL ritiene a suo insindacabile giudizio, riservati, da essa forniti o di cui comunque ne sia venuto in possesso nel corso dell'esecuzione del contratto;
- ▶ garantire l'integrità delle informazioni e dei dati stessi, anche da parte dei soggetti incaricati per lo svolgimento delle attività indicate nel contratto, nonché l'applicazione di appropriate misure di sicurezza logica e fisica dei dati che garantiscano la protezione degli stessi da distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o copiatura.
- ▶ non diffondere o comunicare a terzi informazioni relative a Enel e/o società soggette a suo controllo e coordinamento, in qualunque modo raccolte, direttamente o indirettamente, per l'esecuzione dell'appalto senza il preventivo consenso scritto dell'Enel, salvo, tuttavia, il caso di adempimento di obblighi regolamentari o di legge o a richieste delle autorità italiane o estere⁽¹⁾, alle quali non possa essere opposto un motivato rifiuto, ovvero tali informazioni siano già di dominio pubblico, o siano nel frattempo divenute di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento contrattuale.

Enel informa il Subappaltatore che il trattamento dei dati personali inerenti i dipendenti delle imprese appaltatrici (ivi compreso il controllo accessi nei cantieri) è effettuato esclusivamente per le finalità connesse con l'esecuzione del contratto di subappalto e con la disciplina legale in materia di misure di contrasto dell'evasione e all'elusione fiscale nonché al lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali dati che sono trattati in forma cartacea ed automatizzata sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati tenuto conto del rispetto dei termini di prescrizione, fermi restando gli obblighi di conservazione delle scritture contabili di cui alle leggi presenti e future.

Sarà cura del Subappaltatore provvedere ad informare gli interessati ed ad ottenere, ove dovuti, i consensi necessari per il trattamento dei dati personali necessari per le finalità di cui sopra.

6 INVIO DOCUMENTAZIONE

L'Appaltatore si riserva di indicare nel corso di esecuzione delle attività oggetto del Contratto, le modalità di inoltro della documentazione prevista dalle precedenti clausole (es. invio telematico con firma digitale).

VII.2 Custodia dei cantieri

Il Subappaltatore, qualora reputi opportuno effettuare la custodia dei cantieri, dei depositi e delle aree di lavoro mediante servizio di guardiania, è tenuto all'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 22 della Legge 13 Settembre 1982 n. 646.

Si precisa che Enel Sole non mette a disposizione del Subappaltatore alcuna area o locale di sua proprietà.

VII.3 Comunicazione su infortuni al personale

Il Subappaltatore deve dare immediata comunicazione telefonica a Enel Sole di qualsiasi evento che coinvolga l'incolumità delle persone in relazione all'esecuzione di opere, lavori e interventi e –entro **2** (due) giorni lavorativi successivi all'evento – deve informare dettagliatamente Enel Sole con specifica comunicazione sottoscritta.

Inoltre il Subappaltatore, in caso di infortunio a lavoratori dipendenti e/o acquisiti e/o di eventuali ulteriori imprese da lui coinvolte nell'esecuzione dell'appalto, deve allegare alla comunicazione di cui al comma precedente copia di ogni denuncia di infortunio presentata alle Autorità competenti, intendendosi acquisito a cura del Subappaltatore il consenso al trattamento e alla comunicazione a Enel Sole dei relativi dati personali.

Enel Sole si riserva di adottare nei confronti del Subappaltatore, in caso di infortuni mortali o gravi [con prognosi superiore a **30** (trenta) giorni di calendario] occorsi al personale, dipendente e/o acquisito, impiegato nelle attività contrattuali, salvo che l'infortunio non sia avvenuto per dolo o colpa grave del lavoratore, provvedimenti correlati al numero ed alla gravità degli infortuni accaduti durante l'esecuzione del Contratto, fino alla sospensione dagli inviti alle gare d'appalto e/o alla revoca della qualificazione (ove applicabile).

VIII ESECUZIONE DEL SUBAPPALTO

VIII.1 Generalità

Il Subappaltatore deve garantire, durante l'intera durata del Contratto, l'esecuzione in contemporanea di tutte le attività affidategli.

Per l'esecuzione di tutte le attività costituenti il Contratto, si precisa che:

- il Subappaltatore dovrà attenersi, per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori, alle procedure previste dalle Norme tecniche e ai documenti contrattuali, in particolare al Capitolato Tecnico Unificato.

- è fatto tassativo divieto al Subappaltatore di utilizzare i sostegni dell'impianto o parti di essi quale appoggio per mezzi di salita, attrezzature e materiali.
- nei casi in cui l'impianto di illuminazione sia assoggettabile al D.M. 37/08, il Subappaltatore è tenuto a rilasciare la prescritta dichiarazione di conformità, contestualmente all'ultimazione dei lavori.
- nei casi previsti il Subappaltatore è tenuto a rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01.
- il Subappaltatore effettuerà sul sistema informativo SALES FORCE di Enel Sole alcune operazioni di tipo gestionale. Il Subappaltatore verrà dotato delle necessarie abilitazioni informatiche per accedere al sistema attraverso Internet fermo restando che tutti gli oneri e i costi relativi all'esecuzione di tali operazioni su SALES FORCE, sono considerate comprese nei prezzi contrattuali, ivi inclusi i costi, iniziali e periodici, di allacciamento alla rete.

Enel Sole si riserva la facoltà di rilevare tutti quei dati statistici relativi alla manodopera, ai materiali ed agli impianti di cantiere impiegati, che ritenga opportuno per le proprie indagini, studi e conclusioni, sull'andamento generale dei lavori.

Le Lettere Consegne Lavoro (LCL) devono essere emesse in tempo utile per consentire al Subappaltatore l'esecuzione dei lavori ivi previsti entro il termine di validità del Contratto.

In casi eccezionali, qualora ciò non sia possibile, il termine di validità del Contratto si intende prorogato sino alla data ultima di esecuzione degli interventi commissionati; le LCL devono, comunque, essere emesse entro l'originario termine di validità del contratto.

VIII.2 Inizio dei lavori

L'inizio dei lavori decorre dalla data di emissione della prima Lettera Consegna Lavori.

Enel Sole emette le LCL ogni qualvolta ne ravvisi l'esigenza. A ciascuna LCL Enel Sole allega la documentazione necessaria per la definizione di quanto di volta in volta affidato al Subappaltatore, nei termini conformi ai dettami della legge 136/10 di cui al paragrafo I.2.3 – Osservanza di leggi, regolamenti e norme – della lettera d'ordine.

Ad ogni singola LCL sarà allegata, in ottemperanza al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, un "Documento unico di valutazione dei rischi" riguardante:

- i rischi specifici presenti nell'ambiente in cui si svolgeranno i lavori, in relazione alla presenza di impianti elettrici di Enel Sole e/o di Terzi;
- altri rischi incidenti e/o interferenti con l'attività appaltata eventualmente comunicati dal Committente;
- le misure adottate per eliminare, o ridurre al minimo i rischi dovuti ad interferenze.

Il Subappaltatore dovrà rilasciare dichiarazione di aver ricevuto da parte di Enel Sole dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti nelle aree in cui si svolgeranno i lavori commissionati con la LCL. Dovrà dichiarare altresì di aver tenuto conto delle suddette informazioni nella stesura del proprio piano della sicurezza.

Il Subappaltatore è a conoscenza che, relativamente ai lavori, non può essere assicurata la continuità del lavoro tra una partita e l'altra e che può essere richiesta l'esecuzione contemporanea di più partite di lavoro.

VIII.3 Materiali ed apparecchiature

Enel Sole, di norma, fornisce al Subappaltatore sostegni di illuminazione e relativi accessori, lampade, apparecchi di illuminazione e quadri elettrici.

Il Subappaltatore, in tutti i casi in cui la fornitura dei materiali e delle apparecchiature non è stata offerta da Enel Sole, provvederà direttamente alla fornitura dei materiali e apparecchiature che saranno remunerati da Enel Sole come da elenco compensi, fatto salvo i casi in cui il medesimo elenco compensi preveda il pagamento della prestazione del Subappaltatore già comprensiva della fornitura dei materiali occorrenti.

La consegna dei materiali la cui fornitura è a carico di Enel Sole è, di norma, effettuata a flusso diretto dal Fornitore presso i cantieri di utilizzo o presso il magazzino/deposito del Subappaltatore.

A tal fine, il Subappaltatore deve:

- disporre di un indirizzo e-mail per i contatti con i Fornitori e Enel Sole;
- predisporre l'organizzazione per l'accertamento del materiale in arrivo;
- provvedere con proprio Personale ed attrezzature idonee allo scarico, dagli automezzi del Fornitore, dei materiali assegnatigli.

La data di consegna dei materiali è comunicata dal Fornitore con tre giorni di anticipo.

Il giorno fissato per la consegna, il Subappaltatore deve provvedere:

- alle operazioni di scarico con mezzi e Personale propri, al ricevimento dei materiali sulla scorta della documentazione di accompagnamento merci che sarà datata, timbrata e firmata dal Subappaltatore o da Suo Rappresentante espressamente delegato;
- al controllo quantitativo e del buon stato della merce ricevuta;
- ad annotare sul d.d.t. le eventuali anomalie riscontrate;
- a compilare il modello "Rapporto Verifica Materiali" (RVM);
- ad effettuare l'Entrata Merci sul sistema informativo SALES FORCE (solo se abilitato), secondo quanto riportato nel documento "Modalità gestionali per Enel Sole";
- a segnalare a Enel Sole eventuali vizi riscontrati immediatamente dopo la consegna del materiale e non rilevati in presenza del trasportatore;
- a trattenere l'originale del documento di accompagnamento merci e ad inoltrarne copia a Enel Sole per telefax, congiuntamente al corrispondente RVM, entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dei materiali.

Ulteriori consegne di materiali potranno avere luogo:

- da parte del Fornitore, a seguito di eventuali riparazioni di materiali in garanzia, precedentemente prelevati dal Fornitore stesso c/o il magazzino del Subappaltatore;
- da parte di altri soggetti, diversi dal Fornitore, autorizzati dal Enel Sole al trasferimento merci di sua proprietà (ad esempio: altra impresa appaltatrice, a fine contratto, con rimanenze di materiali di proprietà del Enel Sole).

Enel Sole si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere al Subappaltatore di provvedere, con mezzi e Personale propri, al ritiro di specifici quantitativi di materiali immagazzinati presso Terzi.

In tal caso, detti materiali saranno ritirati e trasportati dal Subappaltatore presso il proprio magazzino alle condizioni previste nell'Elenco Compensi.

Gli oneri relativi alla movimentazione, trasporto e scarico a piè d'opera sono a carico del Subappaltatore.

Il Subappaltatore, per tutto quanto previsto nel presente articolo, deve quindi disporre di un adeguato magazzino composto da un ampio locale chiuso e da un piazzale all'aperto ubicato nel Comune indicato nell'oggetto dell'Ordine o in una località comunque prossima al Comune indicato in oggetto.

Il magazzino deve avere capienza idonea anche per lo stoccaggio dei materiali riutilizzabili, derivanti dallo smantellamento di impianti.

Per consentire un efficace monitoraggio delle scorte di magazzino di proprietà del Enel Sole ed il tempestivo reintegro delle stesse, il Subappaltatore, è tenuto a compilare mensilmente il modulo Bilancio Materiali (BM) ed a inviarlo a Enel Sole via e-mail e fax entro il 5 di ogni mese solare.

Su tale documento il Subappaltatore deve indicare, per ciascuna tipologia di materiale la cui fornitura è a carico di Enel Sole, il movimento quantitativo dei materiali:

- a. consegnati al Subappaltatore da Fornitori o da altri soggetti;
- b. posti in opera;
- c. resi e/o recuperati da cantiere;
- d. riconsegnati al Fornitore o a Terzi.

Nel suddetto documento il Subappaltatore deve inoltre riportare il saldo merci iniziale e finale di periodo, nonché i quantitativi di materiali stoccati presso il proprio magazzino, per i quali siano stati riscontrati difetti e/o guasti.

Al termine di tutti i lavori oggetto del Contratto, il Subappaltatore si impegna, a propria cura e spese, a riconsegnare presso i siti indicati da Enel Sole tutti i materiali eccedenti, di proprietà dello stesso Enel Sole, ancora stoccati nel proprio magazzino.

La suddetta riconsegna sarà documentata dal Subappaltatore con l'inoltro preventivo a Enel Sole del Bilancio Materiali Finale (BMF).

La riconsegna dei materiali, nei casi di risoluzione anticipata del Contratto, sarà effettuata secondo i modi ed i tempi previsti dal presente Contratto.

In ogni caso, il Subappaltatore, per tutti i materiali da riconsegnare, deve predisporre gli stessi in imballi idonei al trasporto, provvedere con proprio personale alle operazioni di carico ed emettere il d.d.t. relativo.

VIII.4 Esecuzione di opere, lavori e interventi

L'esecuzione di opere, lavori e interventi deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel documento contrattuale "Capitolato Tecnico Unificato" e "Guida alla realizzazione degli impianti di pubblica illuminazione".

La profondità di posa delle canalizzazioni e dei cavi direttamente interrati, il tipo di rinterro e di ripristino, i tipi di sostegni da porre in opera nonché la relativa tipologia delle fondazioni da realizzare dovranno essere conformi a quanto indicato negli elaborati progettuali.

In mancanza di tutte o parte di tali indicazioni dovranno essere rispettate le prescrizioni indicate nei disciplinari autorizzativi dei lavori da parte della proprietà pubblica dei suoli.

Enel Sole si riserva di richiedere la compilazione di un resoconto sulle attività svolte.

VIII.5 Gestione rifiuti

Il Contratto comprende tutte le attività di gestione dei rifiuti e dei materiali di risulta comunque prodotti durante la sua esecuzione, compresi quelli da imballaggio.

Il Subappaltatore, che viene riconosciuto quale soggetto produttore dei rifiuti derivanti dalla propria attività, deve comunque documentare di essere in possesso delle autorizzazioni/iscrizioni necessarie per svolgere l'attività di gestione dei rifiuti.

Mensilmente, o comunque in occasione della redazione degli Stati di avanzamento lavori il Subappaltatore deve fornire evidenza dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività svolte nel periodo e/o contabilizzate nei singoli Stati di Avanzamento Lavori.

Nella dichiarazione finale, inoltre, il Subappaltatore dovrà formalmente dichiarare di aver gestito a norma di legge i rifiuti derivanti dalle attività commissionate.

Tale dichiarazione finale dell'Impresa deve essere compilata in modo chiaro evidenziando la tipologia dei materiali conferiti e le relative quantità nonché il trasportatore e il destinatario finale per ogni tipologia di rifiuti. Qualora gli stessi rifiuti siano stati conferiti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti, il Subappaltatore dovrà fornire anche copia del certificato di avvenuto smaltimento rilasciato in conformità all'art. 188, comma 4, del D.lgs. 152/2006, dal soggetto titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B al già citato D.lgs. n. 152/2006. Enel Sole potrà richiedere in qualunque momento, e il Subappaltatore non potrà rifiutare, copia del MUD presentato annualmente.

Tutti gli oneri connessi alle attività di gestione dei rifiuti e/o al conferimento del materiale a soggetti autorizzati si intendono compresi nei prezzi contrattuali.

In merito alla gestione delle terre e rocce da scavo si precisa che, qualora il progettista preveda in specifico allegato al progetto, l'utilizzo/riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte, il Subappaltatore deve fornire a fine lavori una dichiarazione nella quale si attesti l'effettivo utilizzo/riutilizzo dei suddetti materiali, specificandone quantità e destinazione.

In particolare per l'esecuzione delle attività di scavo le prestazioni, compensate con le Voci di prezzo previste nell'Elenco Compensi, prevedono:

- 1) per le canalizzazioni su strade con "pavimentazione" (asfaltate, cementate, pavimentate ecc.) il trasporto e lo smaltimento secondo le norme vigenti di tutto il materiale proveniente dallo scavo agli impianti di recupero/smaltimento;
- 2) per le canalizzazioni su strada non pavimentata (sterrata) e le fondazioni dei sostegni il trasporto e lo smaltimento dei materiali provenienti dagli scavi qualora richiesto da Enel Sole.

VIII. 6 Controlli

Enel Sole si riserva il diritto di verificare la perfetta osservanza da parte del Subappaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni emanate da Enel Sole stesso durante l'esecuzione di opere, lavori e interventi, nonché il corretto e tempestivo svolgimento, da parte del Subappaltatore medesimo, di tutte le attività necessarie per l'esecuzione di quanto commissionatogli.

I controlli in corso d'opera sono eseguiti da Enel Sole a proprio insindacabile giudizio; tali controlli riguarderanno, in particolare, la qualità delle opere, le quantità delle prestazioni contabilizzate, il rispetto degli adempimenti contrattuali, la sicurezza dei cantieri e le attività per la gestione dei materiali di Enel Sole allocati presso il Subappaltatore.

Il personale di Enel Sole e/o Terzi espressamente incaricati dal Enel Sole stesso possono accedere in ogni momento ai cantieri e presso le sedi, magazzini o depositi del Subappaltatore per effettuare i controlli e le verifiche di cui sopra.

Enel Sole dà comunicazione al Subappaltatore di difetti eventualmente rilevati e fornisce le prescrizioni necessarie per la regolarizzazione (ivi compreso il rifacimento totale o parziale, a insindacabile giudizio di Enel Sole stesso). Il Subappaltatore, a propria cura e spese, deve eseguire quanto prescrittogli, senza per questo aver diritto ad alcun differimento del termine di esecuzione dei lavori.

VIII.7 Varianti, nuovi prezzi, prestazioni a consuntivo

I compensi previsti nell'Elenco Compensi Cod. Doc. **STN 02** sono integrati come di seguito specificato:

Le eventuali prestazioni da compensare a consuntivo sono remunerate attraverso l'elaborazione di analisi prezzi create con le seguenti regole:

- a. Materiali: il costo deve essere quello di acquisto senza alcun ricarico (il costo di acquisto deve essere documentabile attraverso la fattura)
- b. Costo manodopera e noli: tabelle, in vigore al momento delle prestazioni, edite dall'Ufficio del Genio Civile della Provincia dove si effettuano i lavori
- c. Maggiorazione del **12%** (dodici per cento) del costo della manodopera e dei noli di cui al precedente punto. Tale maggiorazione è comprensiva di indennità, spese generali e utile di Impresa.

VIII. 8 Contabilizzazione

Tutte le opere, i lavori e gli interventi eseguiti dal Subappaltatore sono compensate in parte "a corpo" ed in parte "a misura".

I lavori ed interventi saranno contabilizzati "a misura" in base alle voci ed alle rispettive unità di misura previste nell'Elenco Compensi" per prestazioni effettivamente eseguite, se commissionate o riconosciute da Enel Sole.

Il documento di rilevazione (Libretto delle misure) unitamente al relativo supporto informatico, deve essere consegnato a Enel Sole entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di ultimazione di opere, lavori ed interventi afferenti ad una partita di lavoro.

Il documento deve essere sottoscritto dal Subappaltatore che vi appone la data di consegna ad Enel Sole.

L'incompletezza, o non conformità della documentazione prevista può essere causa di rifiuto del libretto delle misure da parte di Enel Sole.

Gli innanzi descritti casi di inadempienze potranno essere considerati da Enel Sole ai fini dell'applicazione della risoluzione del presente contratto.

Qualora il Subappaltatore venga dotato delle necessarie abilitazioni informatiche, tutti i dati relativi alle attività effettivamente eseguite, devono essere inseriti direttamente dal Subappaltatore medesimo sul sistema SALES FORCE Web Gui di Enel Sole mediante la creazione di un modulo di acquisizione denominata "SUM" .

In tal caso, il Subappaltatore è esentato dal consegnare a Enel Sole il supporto informatico relativo al Libretto delle misure.

Enel Sole emette il documento contabile entro **20 (venti)** giorni di calendario dalla data di ricezione del documento di cui in precedenza.

Ciascun documento contabile contiene l'importo che Enel Sole riconosce al Subappaltatore quale corrispettivo di quanto eseguito; contiene inoltre le date d'inizio e fine del periodo in cui sono stati eseguiti opere, lavori ed interventi in esso contabilizzati.

Ciascun documento contabile, dopo l'autorizzazione di Enel Sole, è tempestivamente inviato al Subappaltatore per consentirgli l'emissione della relativa fattura.

La rilevazione di opere, lavori e interventi da contabilizzare "a misura" è effettuata in base alle voci ed alle rispettive unità di misura previste nell'Elenco Compensi per prestazioni effettivamente eseguite, se commissionate o riconosciute da Enel Sole.

La rilevazione di opere, lavori e interventi da contabilizzare "a corpo" è riferita alle quote mensili del relativo prezzo a corpo, come precedentemente definite.

VIII. 9 Pagamenti

Ai sensi dell'art.3, legge 13 agosto 2010, n.136, il Subappaltatore dovrà comunicare, al Servizio Amministrativo territorialmente competente, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente Contratto entro i tempi previsti dalla legge 136/2010 citata ed in ogni caso prima dell'emissione della prima fattura, nonché, entro gli stessi termini, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Inoltre il Subappaltatore, deve fornire al Servizio Amministrativo Territoriale (SAT) per ciascuno dei propri subcontraenti e/o fornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dai lavori, servizi e forniture relativi al Contratto, le rispettive generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare su di esso entro i tempi previsti al comma precedente del presente paragrafo ed a tenere aggiornato detti elenchi. Le fatture devono essere emesse con data **non anteriore** alla data di emissione del SAL autorizzato da Enel Sole.

Nel caso in cui il Subappaltatore sia autorizzato ad inserire i dati delle attività eseguite direttamente sul sistema SAP Web EDI, le fatture per le attività contabilizzate potranno essere emesse dallo stesso solo a valle della "Accettazione Prestazione" effettuata su SAP da Enel Sole in seguito alla positiva verifica delle quantità dichiarate dal Subappaltatore.

Prima dell'emissione di ogni fattura l'Appaltatore dovrà richiedere all'Unità di Enel che gestisce il contratto il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato previa esecuzione, da parte di Enel, delle verifiche eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali.

Il pagamento delle fatture, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data ricezione delle fatture, a condizione che le fatture pervengano ad Enel con gli estremi identificativi dell'autorizzazione alla fatturazione (Benestare alla fattura). Nel caso in cui gli estremi identificativi dell'autorizzazione alla fatturazione non vengono riportati sulle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto, ai fini del computo della data di ricezione.

Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato.

Le fatture con gli estremi del presente Contratto devono essere intestate ad Enel Sole Srl ed inviate utilizzando l'applicativo WEB-EDI, secondo le indicazioni riportate sul portale Enel <https://globalprocurement.enel.com/it/lavorareinsieme/a201611-myhome.html>;

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad Enel, sono dovuti all'Appaltatore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:

1. Per il primo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell'anno;

2. Per il secondo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell'anno;

Per l'applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1 e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dal Ministero delle Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal contratto.

Resta fermo che in ogni caso di ritardo dei pagamenti, al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno; è fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito.

Laddove venga richiesto al Subappaltatore di effettuare anticipazioni, in nome e per conto di Enel Sole, di oneri non fatturabili (esempio: Tosap), le stesse saranno rimborsate al Subappaltatore previa presentazione della quietanza all'Unità che gestisce l'appalto che provvederà all'inoltro all'Unità Amministrativa competente per l'accredito al ricevimento della comunicazione.

Ove non espressamente consentita da Enel Sole, resta esclusa, ai sensi dell'art. 1260, 2° comma, cod. civ., la cedibilità, da parte del Subappaltatore, dei crediti derivanti dal contratto di subappalto.

È, altresì, esclusa la possibilità per il Subappaltatore di conferire a terzi mandati all'incasso o di ricorrere a qualsivoglia forma di delegazione di pagamento o comunque di disposizione del proprio credito.

A decorrere dal prossimo 1° luglio 2017, tutte le fatture che verranno emesse nei confronti della scrivente Enel S.p.A. e delle società da questa controllate, riportate in allegato alla presente, dovranno essere assoggettate al regime di split payment.

La fattura dovrà, pertanto, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti (o "split payment"- art.17 ter DPR 633/72) e l'IVA esposta nella fattura non verrà corrisposta al fornitore ma versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente.

Si precisa, infine, che lo split payment non trova applicazione per le operazioni soggette al regime di reverse charge ex art. 17 del DPR 633/72, per le quali il cessionario/committente risulta già debitore dell'imposta. Pertanto, anche successivamente al 1° luglio, dette operazioni dovranno continuare ad essere fatturate con le modalità attualmente in atto.

VIII. 10 Distinta materiali

Unitamente al Libretto delle misure (o documento di rilevazione) sopra citato il Subappaltatore deve consegnare ad Enel Sole la distinta, correlata alle voci di preventivo, dei materiali posti in opera nel periodo al quale la rilevazione si riferisce, sia di fornitura di Enel Sole che di fornitura del Subappaltatore stesso, tale distinta può essere integrata nel supporto informatico.

IX. ULTIMAZIONE LAVORI

IX. 1 Controllo finale

Al termine di ogni lavoro affidato al Subappaltatore, Enel Sole, a proprio insindacabile giudizio, potrà eseguire dei controlli di qualità e quantità individuando un campione rappresentativo delle tipologie di attività definite nella relativa LCL; su tale campione saranno eseguiti i controlli.

Il Subappaltatore deve eseguire a propria cura e spese ogni intervento necessario per l'eliminazione di vizi o difformità d'esecuzione riscontrati nel corso dei suddetti controlli.

I tempi occorrenti alla regolarizzazione sono computati ai fini del rispetto di quelli contrattualmente previsti per l'ultimazione di opere, lavori e interventi e, in caso di superamento degli stessi, ai fini dell'applicazione di quanto previsto al paragrafo I.8 " PROVVEDIMENTI DI CARATTERE ECONOMICO IN CASO DI INADEMPIMENTO DA PARTE DEL SUBAPPALTATORE". Gli oneri di eventuali prove, saggi ed esami eseguiti nel prosieguo dei controlli per verificare l'effettiva regolarizzazione di vizi o difformità precedentemente riscontrati sono a carico del Subappaltatore.

In caso di astensione del Subappaltatore alla esecuzione dei controlli o per la mancata esecuzione degli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi o difformità di esecuzione nei tempi prescritti Enel Sole potrà provvedere direttamente alla regolarizzazione delle opere, e ad addebitare in danno al Subappaltatore i relativi oneri.

IX.2 Garanzia

Il Subappaltatore rimane garante delle opere eseguite per i periodi stabiliti dal Codice Civile.

X CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

X.1 Risoluzione per inadempimento

Fermo restando i casi di interruzione degli effetti del contratto che sono stati già disciplinati nei punti precedenti, tutti i casi di inadempimento da parte del Subappaltatore degli obblighi derivanti dall'appalto, il contratto può essere risolto da Enel Sole secondo le norme del Codice Civile.

Inoltre il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora:

- a) Il Subappaltatore non proceda o rifiuti di:
 - iniziare l'esecuzione di opere, lavori o interventi consegnatigli con LCL;
 - riprendere i lavori sospesi da Enel Sole, una volta che sia stato dato dallo stesso l'ordine di ripresa;
 - procedere alla sostituzione dei materiali di qualsiasi tipo e natura giudicati non idonei da Enel Sole;
 - procedere alle variazioni ordinate da Enel Sole;
 - consentire a Enel Sole l'esercizio dei controlli ai quali è legittimato dal Contratto o dalla Legge;
- b) Il Subappaltatore sospenda arbitrariamente i lavori;
- c) i lavori non siano ultimati e l'importo della penale per il ritardo raggiunga il **10% (dieci per cento)** dell'importo del presente contratto;
- d) Il Subappaltatore sia stato responsabile di reiterati ritardi nell'ultimazione di partite di lavoro tali da aver comportato l'applicazione di penali –calcolate come descritto al paragrafo I.8 per un ammontare non inferiore al **10% (dieci per cento)** dell'importo di ogni singola partita ultimata in ritardo;
- e) Il Subappaltatore contravvenga ad alcuno degli obblighi in materia di:
 - sicurezza dei cantieri (inadempienze accertate da Enel Sole ovvero da Autorità preposte alla vigilanza dei cantieri);
 - tutela del personale dipendente con particolare riferimento agli obblighi della contribuzione previdenziale ed assicurativa;
 - verifica della tutela del personale, acquisito secondo le modalità ammesse dalla legislazione vigente, presso i responsabili degli obblighi della contribuzione previdenziale ed assicurativa;

- f)** il Subappaltatore non osservi le prescrizioni particolari inerenti atti di autorizzazione, concessione, sottomissione e permessi di Autorità;
- g)** si verifichi la sussistenza di una delle cause ostative previste dalla vigente legislazione nella prevenzione della delinquenza mafiosa;
- h)** il contenuto di dichiarazioni sottoscritte dal subappaltatore abbia elementi di falsità parziale o totale;
- i)** Il Subappaltatore sia ammesso alla procedura di concordato preventivo;
- j)** Enel Sole intenda ricorrere all'esecuzione in danno di opere, lavori e interventi che il Subappaltatore non abbia portato a termine;
- k)** Il Subappaltatore utilizzi materiali ed apparecchiature di proprietà di Enel Sole in modo improprio o per scopi diversi da quelli contrattualmente stabiliti;
- l)** Il Subappaltatore compia reiterati atti lesivi dell'immagine di Enel Sole.
- m)** Il Subappaltatore non stipula la polizza assicurativa nei termini previsti di cui al sub par. 1.8
- n)** il Comune richieda la cessazione di ogni effetto del presente contratto.

Enel Sole si riserva di avvalersi del diritto di cui all'art.1454 del Codice Civile per qualsiasi inadempienza del Subappaltatore e in particolare –a titolo esemplificativo e non limitativo– qualora:

- risultino irreperibili il Rappresentante ed il sostituto del Rappresentante del Subappaltatore;
- siano riscontrate irregolarità nella gestione dei rifiuti;
- opere, lavori ed interventi non risultino eseguiti a regola d'arte;
- Il Subappaltatore, nei casi di rapporti diretti con la Clientela di Enel Sole, rifiuti di farsi identificare;
- Il Subappaltatore non consenta l'identificazione delle maestranze e dei mezzi d'opera o non consenta l'accesso nelle proprie sedi o nei cantieri o nelle aree di lavoro ad Enel Sole o a Terzi autorizzati da Enel Sole per svolgere i controlli contrattualmente previsti.

La risoluzione del Contratto è comunicata da Enel Sole al Subappaltatore con comunicazione scritta munita di prova del ricevimento.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento del Subappaltatore, Enel Sole ha diritto al risarcimento del conseguente danno.

Nel caso in cui le transazioni da parte del Subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dai lavori, servizi e forniture di cui alla presente Lettera d'Ordine e/o Contratti tra essi esistenti vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa o nel caso di violazione di uno solo degli obblighi previsti dall'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 o dal presente articolo, il Contratto si intenderà risolto di diritto immediatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 cod. civ.

Oltre ai casi elencati in precedenza, il Contratto può essere risolto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, a insindacabile giudizio di Enel Sole, nei casi in cui:

- 1 in caso di reiterati mancati interventi, per cause imputabili al Subappaltatore, a seguito di guasti;
- 2 in caso di mancato intervento su richiesta di pronto intervento o segnalazione di guasto urgente, oltre le cinque volte nell'arco di durata del contratto;
- 3 a seguito di controlli ai fini del collaudo effettuati dal Enel Sole su opere, lavori e interventi si riscontrino:
 - 3.1 differenze di quantità in difetto di entità superiore a quelle ammesse nel presente documento riscontrate su più di un lotto sottoposto a controlli;

- 3.2 difetti “gravi” , ovvero tali da compromettere, a insindacabile giudizio di Enel Sole, la sicurezza elettrica e/o statica delle opere
- 4 il Subappaltatore non abbia provveduto, nei modi e nei tempi prescritti dal Enel Sole, all'eliminazione dei difetti riscontrati durante controlli comunque effettuati da Enel Sole e ad eseguire correttamente le prestazioni commissionategli;
- 5 Il Subappaltatore non adempia all'obbligo di segnalare a Enel Sole, prima dell'impiego per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i nominativi del personale dipendente o acquisito;
- 6 il Subappaltatore reiteratamente non fornisca la documentazione relativa alla verifica della regolarità contributiva del personale impiegato proprio ovvero non trasmetta la documentazione richiesta da Enel Sole;
- 7 il Subappaltatore fornisca dichiarazioni, affermazioni ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa mendaci o non veritiere o incomplete;
- 8 sia accertato, con sentenza passata in giudicato, che la Controparte abbia commesso illeciti amministrativi e/o di uno o più reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- 9 siano riscontrate violazioni circa il rispetto di quanto previsto dal decimo principio del Global Compact (in merito alla lotta alla corruzione) di cui al capitolo 3 “Rapporti e Comunicazioni tra le parti” della presente lettera d’ordine;
- 10 siano riscontrate violazioni circa la “Tutela dei diritti della persona individuale” di cui al Capitolo 3 “Rapporti e Comunicazioni tra le parti” della presente lettera d’ordine.
- 11 Enel Sole - a suo insindacabile giudizio - ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nel caso di violazione, da parte del Subappaltatore, delle prescrizioni della normativa vigente (tra cui, il D.lgs. 9 aprile 2008, n.81) in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

X.2 Recesso

Enel Sole può recedere dal Contratto in ogni momento e qualunque sia lo stato di avanzamento di opere, lavori e interventi.

Il recesso deve essere manifestato con comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento ed ha effetto dalla data di ricevimento della stessa.

In caso di recesso comunicato da Enel Sole il Subappaltatore ha diritto di richiedere esclusivamente, a titolo di mancato guadagno ed a completa e definitiva tacitazione di ogni pretesa anche a titolo risarcitorio, un compenso pari al **10% (dieci per cento)** della differenza tra il **75% (settantacinque per cento)** dell'importo dell'appalto e l'importo di opere, lavori e interventi effettivamente eseguiti. Il suddetto risarcimento non è riconosciuto qualora il recesso dal Contratto di Subappalto sia dovuto al recesso o alla risoluzione del Contratto di Appalto tra Enel Sole e l'Amministrazione Contraente.

In caso di fallimento del Subappaltatore o di sua sottoposizione alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, il Contratto si scioglie ai sensi dell'art. 81 della Legge fallimentare.

Ove tuttavia il curatore ovvero il commissario liquidatore dichiarati, entro il termine stabilito nello stesso art. 81, di voler subentrare nel rapporto, Enel Sole ha facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione al curatore o al commissario liquidatore entro i trenta giorni di calendario successivi alla ricezione della dichiarazione di subentro.

Analoga facoltà di recesso è riservata ad Enel Sole nel caso in cui il Subappaltatore sia sottoposto alla procedura di amministrazione straordinaria e il commissario straordinario non si avvalga della facoltà di sciogliersi dal Contratto.

X. 3 CONSEGNA DELLE OPERE E CONTABILIZZAZIONE IN CASO DI CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

In tutti i casi di scioglimento del Contratto per qualsiasi causa Enel Sole ha diritto:

- alla consegna delle opere eseguite;
- alla restituzione dei materiali di sua proprietà.

A tal fine Enel Sole stabilisce la data in cui devono aver luogo le operazioni di consegna delle opere e di immissione in possesso dei cantieri inviando specifica comunicazione munita di prova del ricevimento al Subappaltatore (ovvero al curatore, commissario liquidatore o commissario straordinario).

Le parti procedono alla constatazione:

- dello stato di effettivo avanzamento e regolare esecuzione di opere, lavori e interventi;
- della consistenza dei cantieri, delle aree di lavoro e delle opere provvisoriale;
- della consistenza dei materiali custoditi dal Subappaltatore (sia presso i cantieri sia presso propri depositi), sia di proprietà di Enel Sole che forniti dal Subappaltatore stesso;

ed alla sottoscrizione del relativo Verbale, redatto in contraddittorio.

Enel Sole ha facoltà di procedere alla redazione di tale Verbale nei modi e nelle forme che ritiene opportune qualora la controparte, regolarmente convocata, non presenzi alla constatazione in contraddittorio o non sottoscriva il Verbale stesso. In tali casi Enel Sole invia copia del Verbale alla controparte con specifica comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento.

Enel Sole si riserva il diritto di acquisire totalmente o parzialmente gli impianti di cantiere, le opere provvisoriale e i materiali forniti –ma non messi in opera– dal Subappaltatore. In tal caso l'accordo circa i relativi corrispettivi è formalizzato con specifico atto sottoscritto dalle parti. In caso di mancato accordo, il Subappaltatore deve effettuare la rimozione integrale a propria cura e spese entro il termine fissatogli dal Enel Sole con specifica comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento.

Il Subappaltatore ha l'obbligo di effettuare a propria cura e spese –secondo le disposizioni impartite dal Enel Sole– la rimozione di macchinari, attrezzature, mezzi d'opera.

Contabilizzazione finale a seguito di cessazione anticipata del Contratto

Il documento contabile conclusivo viene compilato unitamente al Verbale di constatazione; in esso vengono contabilizzati in base ai prezzi contrattuali opere, lavori ed interventi di cui è stata constatata l'esecuzione a regola d'arte nonché gli eventuali impianti di cantiere e materiali di proprietà del Subappaltatore che Enel Sole intende acquisire ai prezzi concordati e formalizzati tra le parti.

Resta salvo in ogni caso il risarcimento del danno a favore di Enel Sole senza che l'eventuale riconoscimento o corresponsione al Subappaltatore di qualsivoglia somma costituisca o comporti rinuncia.

Nessun altro compenso a qualunque titolo è dovuto alla procedura concorsuale né al Subappaltatore in relazione alla cessazione anticipata del Contratto.

Oneri per movimentazione dei materiali a seguito di cessazione anticipata del Contratto

Ogni onere relativo al ritiro ed alla movimentazione di:

- a) materiali di proprietà di Enel Sole che non sono stati utilizzati oppure che sono stati smontati d'opera per essere destinati alla restituzione:
 - è a carico del Subappaltatore nei casi di risoluzione per suo inadempimento o di recesso per suo fallimento;

- è a carico di Enel Sole nei casi di recesso ordinario oppure di scioglimento per mancata consegna o sospensione dei lavori;
- b)** impianti di cantiere e materiali di proprietà del Subappaltatore acquisiti da Enel Sole ai prezzi concordati tra le parti:
 - è a carico di Enel Sole;
- c)** impianti di cantiere, materiali e quant'altro di proprietà del Subappaltatore non sia stato acquisito da Enel Sole:
 - è a carico del Subappaltatore.

XI CONTROVERSIE

Nessuna controversia che dovesse insorgere tra le parti giustifica la sospensione o il rallentamento dell'esecuzione di opere, lavori e interventi né dà diritto allo spostamento dei termini di ultimazione.

XII RISERVE

Il Subappaltatore può esprimere ad Enel Sole le proprie riserve in merito alle comunicazioni ricevute (ivi comprese LCL, documenti contabili, ecc.), fermo restando il suo obbligo di attenersi comunque a quanto in esse contenuto. A tal fine:

- entro **2 (due)** giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione per la quale intende formulare le proprie riserve, il Subappaltatore deve inviarne ad Enel Sole copia sottoscritta con la dicitura "con riserva" comprovando la data del ricevimento;
- entro **15 (quindici)** giorni di calendario successivi al ricevimento della comunicazione per la quale intende formulare le proprie riserve, il Subappaltatore deve inviare ad Enel Sole comunicazione sottoscritta nella quale espone i motivi che hanno determinato le riserve stesse con le specifiche dettagliate degli eventuali compensi cui ritiene di aver diritto.

Sia nel caso in cui il Subappaltatore non abbia inviato tempestivamente ad Enel Sole copia della comunicazione sottoscritta "con riserva", sia nel caso in cui non abbia poi esposto le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati, la comunicazione originale inviata ad Enel Sole si intende integralmente accettata e il Subappaltatore decade dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve e richieste.

Il Subappaltatore, con specifica comunicazione sottoscritta, può rinunciare in qualsiasi momento ad una o più riserve che abbia già formulato.

Enel Sole, al ricevimento di una riserva, ha facoltà di convocare il Subappaltatore per tentare una composizione immediata in contraddittorio".

Enel Sole, con specifica comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento, informa Il Subappaltatore –entro la data di emissione della Lettera di Situazione Finale– delle determinazioni assunte sulle riserve formulate dal Subappaltatore stesso.

Il Subappaltatore non può comunque avanzare riserve sul contenuto del Contratto né sulla Lettera di Situazione Finale né sugli allegati a questa relativi.

XIII. FORO

Per tutte le controversie relative al Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

XIV ACCETTAZIONE DA PARTE DEL SUBAPPALTATORE

Il presente Contratto si intende perfezionato ai sensi dell'art. 1352 del C.C, con la ricezione da parte di Enel Sole del Contratto firmato e timbrato in originale in ogni sua pagina e della Conferma d'Ordine (lettera di accettazione), che il Subappaltatore dovrà inviare a Enel Sole stesso entro **3** (tre) giorni dalla data di ricezione del presente Contratto. La Conferma d'Ordine deve essere redatta secondo lo schema allegato, sottoscritta dal Legale Rappresentante del Subappaltatore e deve essere completa dei documenti allegati previsti.

L'accettazione da parte del Subappaltatore, e il contratto timbrato e firmato, devono essere inviati al seguente indirizzo:

Enel Sole Srl – PEC enelsole@pec.enel.it

In caso di mancanza o incompletezza o irregolarità o non conformità della suddetta Conferma d'Ordine e relative dichiarazioni e documentazione da allegare a questa, il presente Contratto non si intenderà perfezionato, fatto salvo il diritto di Enel Sole ad esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Distinti saluti.



Giuseppe GUGLIUZZA

Un Procuratore

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da ENEL Italia Srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'unità emittente.

Documentazione da produrre:

- Modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001 per i “Fornitori Partner a rischio”
- Prospetto rilevazione infortuni;
- Dichiarazione di riservatezza individuale;
- Dichiarazione di presa visione ed accettazione delle prescrizioni per la sicurezza dei dati
- Dichiarazione Datore di Lavoro
- Comunicazione Riferimenti Operativi
- Elenco Maestranze e Mezzi d’opera
- Autodichiarazione del Datore di Lavoro di “Persone Esperte (PES)”
- Copia polizza assicurativa e relativa quietanza di pagamento
- Classificazione inadempimenti
- POS - DVR

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
25602063.pdf.p7m (Firme totali apposte: 2)	Firma CADES OK Data di verifica: 13/03/2019 12.50.41 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	BARBARA BORDOGNA	TINIT-BRDBBR69B65A246F	IMEB SRL
	Firma CADES OK Data di verifica: 13/03/2019 12.50.41 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	GIUSEPPE GUGLIUZZA	GGLGPP68T19G273D	GRUPPO ENEL/00811720580